

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 320

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»

(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 gennaio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 198/11

Roma, 12 GEN. 2011

Ceo Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010.

Luigi Di Maio

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione Illustrativa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 ha subito, negli anni, numerosi e diversi interventi di riforma da parte del legislatore. Difatti la previsione originaria dell'art. 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che disponeva, a decorrere dalla successiva legislatura, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è venuta meno con il successivo decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disponendo all'art. 9 la soppressione delle competenze in materia di "ordinamento sanitario" e "tutela della salute umana e sanità veterinaria" e prevedendo, al contempo, mediante l'introduzione dell'art. 47 bis al citato decreto legislativo n. 300 del 1999, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della salute. Pertanto, a seguito di tale intervento legislativo, la previsione originaria di un unico Ministero, tra l'altro mai attuata, è venuta meno, con la conseguenza che è stato nuovamente separato in due distinti dicasteri: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute. Conseguentemente, ciò ha comportato la mancata entrata in vigore del DPR 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la conseguente adozione di due distinti regolamenti di organizzazione, ancora vigenti, seppur negli anni hanno subito modifiche ed integrazioni: il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali negli anni è stato interessato da ulteriori interventi legislativi, infatti, nella precedente legislatura, con il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato separato in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale. Considerata la necessità di procedere all'immediata ricognizione delle strutture e all'individuazione del contingente di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto legge n. 181 del 2006 per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, è stato adottato il D.P.C.M. 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.

A seguito del sopra richiamato intervento legislativo, continua a trovare applicazione il citato DPR n. 244 del 2004, così come, il predetto D.P.C.M. 30 marzo del 2007.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 376 ha previsto che a partire dal governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nel testo pubblicato all'epoca del decreto legislativo medesimo.

Tale disposizione ha richiesto, all'inizio di questa legislatura, l'adozione del decreto – legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Il predetto decreto legge ha previsto all'art. 1, comma 1, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed ai sensi dei commi 4 e 6, ha disposto il trasferimento delle funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In linea con dette previsioni normative, questo Ministero a dicembre 2008 prima e, successivamente a marzo 2009, al fine di dare attuazione alle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha presentato lo schema di DPR recante l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridefinendo gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta di almeno il 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine ed il Ministero di destinazione.

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (articolo 1, comma 20), ha altresì previsto alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo, tra i quali, in particolare l'adozione del D.P.C.M. concernente la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8), i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) nonché la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Il primo adempimento è stato espletato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008.

Il secondo adempimento è stato adempiuto mediante l'adozione di un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante i criteri e le modalità di carattere generale per l'individuazione delle risorse trasferite per effetto dell'accorpamento delle predette funzioni in capo ai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, università e ricerca, dello sviluppo economico in data 13 novembre 2008.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, come già evidenziato, è stata promossa in data 10 dicembre 2008 prima e successivamente a marzo 2009 l'adozione del citato regolamento, bloccato in sede governativa in considerazione delle scelte politiche adottate che hanno portato in data 13 novembre 2009 attraverso la legge n. 172 del 2009 all'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, questo Ministero, oggi è chiamato a presentare un nuovo schema di DPR recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in considerazione dell'istituzione con la legge 13 novembre 2009, n. 172 di due distinti dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) nonché al fine di dare attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici previste dal citato art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, commi 8 bis del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La citata legge n. 172 del 2009, all'art. 1, comma 6 prevede che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa"*. Detto provvedimento è stato predisposto in data 13 maggio 2010 e trasmesso per il seguito di competenze al competente Dipartimento degli affari giuridici della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Passando quindi all'esame dell'articolato, si fa presente quanto segue

L'art. 1 e 2 del regolamento annunciano le funzioni, attribuzioni il modello di organizzazione del Ministero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita le funzioni di cui *all'articolo 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*. Al riguardo si rappresenta che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è altresì articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.

Il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento (si precisa che con la nuova dotazione organica i posti di funzione di livello dirigenziale generale passano da 15 a 12. Si veda la dotazione organica allegata al presente regolamento).

Il nuovo assetto è informato, dunque, a criteri di omogeneità e di funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

Per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale, occorre preliminarmente far presente che, al fine di armonizzare e razionalizzare l'esercizio delle funzioni sono stati previsti i seguenti interventi.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha comportato riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale che sono passate da 15 a 12. Sono state, del pari, fortemente ridotte le funzioni di livello dirigenziale non generale, che sono passate da un totale complessivo di n. 262 unità a n. 201 unità con un sostanziale ridimensionamento del numero degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35 per cento sul territorio. Difatti sul territorio viene delineato un assetto più razionale attraverso una migliore all'allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentali e logistiche. Relativamente ai livelli territoriali, in vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 172 del 2009, il disegno è delineato in coerenza con gli assetti organizzativi che si andranno profilando nei processi di integrazione logistico – funzionale tra il Ministero e gli enti pubblici previdenziali, assicurativi e

assistenziali vigilati. Sull'argomento si segnala che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal citato art. 74, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Tali interventi sono stati adottati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché nel rispetto di quanto prescritto da ultimo dall'art. 2, comma 8 – bis, del citato decreto legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ponendosi in linea con il disegno di razionalizzazione e contenimento degli organici perseguito dal legislatore in questi anni.

Interventi di razionalizzazione ex – Area Lavoro e previdenza

Per quanto concerne gli interventi operati presso l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è proceduto alla soppressione della direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione, trasferendo le competenze presso l'ex direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, adesso, a seguito del processo di riorganizzazione, direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro.

Questo al fine di favorire l'integrazione di politiche passive ed attive con adozione di programmi integrati di intervento, a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano, nonché favorire lo sviluppo di programmi di reinserimento lavorativo. Inoltre si è proceduto alla soppressione della direzione generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione. Per quanto riguarda la soppressione di detta direzione generale, si rappresenta che le relative competenze sono state ripartite in funzione del nuovo assetto organizzativo tra l'attuale DG risorse umane e affari generali, DG comunicazioni e DG mercato (es. la materia relativa agli acquisti di beni e servizi informatici e la predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria, e le politiche relative all'individuazione, all'analisi e alla gestione delle reti informatiche e tecnologiche del Ministero, alla pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi e dei servizi delle reti di comunicazione dati, della telefonia fissa e mobile è stata trasferita alla nuova direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica. La gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese e del portale web, ivi compresa la redazione dei contenuti e dei servizi, spetta alla nuova direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex direzione generale per la comunicazione). Allo stesso modo la competenze in materia di sistemi informativi per i servizi al lavoro sono state trasferite alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.

In sintesi sono stati soppressi due uffici di livello dirigenziale generale.

Interventi di razionalizzazione ex – Area solidarietà sociale

Per quanto concerne gli uffici di livello dirigenziale generale gli interventi operati presso l'ex Ministero della solidarietà sociale hanno portato alla soppressione della direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), prevedendo, il contestuale, trasferimento delle prevalenti competenze alla direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale. Al riguardo si precisa che le competenze spettanti all'ex direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), trasferite alla nuova direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali sono state riviste, tenuto conto delle novità legislative apportate prima dal decreto legge 181 del 2006, che ha fatto venire meno la competenza sulle politiche per la famiglia e sulle politiche per i giovani trasferendola alla PCM e, di recente, dal decreto legge n. 85 del 2008. Inoltre, si segnala che la competenza relativa alla responsabilità sociale delle imprese spettante all'ex direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e le responsabilità sociale delle imprese (CSR) è stata trasferita alla direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, perché più rispondente al disegno organizzativo in atto. Tali interventi si pongono in linea con il disegno complessivo perseguito inteso ad assicurare un accorpamento omogeneo delle funzioni. Tale intervento, non è stato il frutto di mero accorpamento meccanico di funzioni, bensì, il risultato di un'analisi sostanziale delle competenze interne delle singole direzioni accorpate, che ha portato ad una rivisitazione complessiva delle competenze della nuova direzione generale, che ha assunto la denominazione di direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

In sintesi presso l'ex Ministero della solidarietà sociale è stato soppresso un solo ufficio di livello dirigenziale generale.

Complessivamente presso l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso l'ex Ministero della solidarietà sociale sono stati soppressi tre uffici di livello dirigenziale generale.

Si precisa che, il nuovo regolamento di organizzazione prevede undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, rappresentate da dieci direzioni generale e da un Segretario generale. Inoltre si rappresenta che il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento (con la nuova dotazione organica i posti di funzione di livello dirigenziale generale passano da 15 a 12)

L'art 3 regola i compiti e le funzioni attribuite al Segretario generale. Il Segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, al quale l'incarico è conferito ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo; b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti delle determinazioni da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale; c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione; d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione, previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza; e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero; g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

(ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, Italia Lavoro S.p.A e l'Istituto Affari Sociali (IAS); h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle materie indicate nel presente comma, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero; m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

Il Segretario generale svolge altresì funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'art. 4 fa riferimento alle attribuzioni della direzione generale per la gestione delle politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, che si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli Uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; coordinamento operativo degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale; programmazione e verifica dei risultati conseguiti dagli uffici territoriali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali ivi incluso il personale ispettivo sulla base degli atti di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; valutazione dei dirigenti del territorio. Politiche del personale e relativa gestione: pianificazione dei fabbisogni, dotazioni organiche, selezione, reclutamento, mobilità, sviluppo e formazione professionale; conferimento degli incarichi dirigenziali per il territorio; trattamento giuridico, economico e di quiescenza; contenzioso e procedimenti disciplinari, recupero del danno erariale; monitoraggio e misure per il benessere psico-fisico del personale; conferimento ed analisi degli incarichi dei dipendenti e collaboratori esterni; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza. Amministrazione delle sedi: logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; servizi generali e manutenzione delle sedi ministeriali; logistica delle sedi territoriali; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione amministrativo-contabile: programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; spese per il personale fisse ed accessorie; gestione del Fondo Unico di Amministrazione e dei Fondi della dirigenza; programmazione e procedure di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

L'art. 5, fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali che si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti



dalla legge 7 giugno 2000, n.150; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, di produzione editoriale dell'amministrazione e di raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della *intranet*; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

L'art. 6, fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro che si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina

dei contratti di solidarietà, di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del predetto decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'art. 5 della L. 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni; attività giuridico-legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e art.40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2008, n. 394.

L'art 7 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro che si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale; per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le altre amministrazioni competenti; partecipazione al comitato di cui all'art. 5 e presidenza della Commissione di cui all' articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul

lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

L'art 8 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle

disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

L'art 9 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative che si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa agli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Covip; vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, Covip, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del

finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime,

L'art 10 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali che si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; studio, ricerca e indagini in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro, Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'art 11 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali che si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in

materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato, consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'Impresa Sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

L'art 12 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti le politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per i servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

L'art 13 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per l'attività ispettiva che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e per la logistica; Segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza *ex art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;* attività derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare *ex art. 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;* supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanza c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e *mappatura* dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

L'art 14 fa riferimento all'articolazione territoriale del Ministero: la rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in Direzioni Regionali e Territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in Direzioni Regionali e Territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Le Direzioni del lavoro, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi.

Le Direzioni del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali. Le Direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in ufficio mono dirigenziale di livello non generale. Le Direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle autonomie locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le Direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle Direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
- b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
- c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) gestione amministrativa delle risorse umane;
- e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
- f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
- g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
- h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.

Le Direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di 74 ed articolate in uffici mono dirigenziali di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

- a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
- d) prevenzione e promozione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- g) mediazione delle controversie di lavoro;
- h) certificazione dei contratti di lavoro;
- i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le Direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della Direzione territoriale del lavoro.

Alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvede ai sensi dell'art 16, del regolamento nel limite massimo di 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5.

All'art. 15 è disciplinata la dotazione organica

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. Con successivo decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

L'art. 16 individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta delle direzioni generali interessate sentite le organizzazioni sindacali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione sono individuati nel numero complessivo di nove i posti di funzione di livello dirigenziale non generale. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo, l'art. 17 detta norme in materia di modificazioni di norme e abrogazioni delle disposizioni previgenti e, a chiusura, l'art. 18 contiene le disposizioni finali.

WAG



239
16

LA V/23

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordineamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro
PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma, 23 GIU. 2010

Prot.N. 0055681
Rif.Prot. Entrata Nr. 0055041
Risposta a nota:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006, dell'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

E' stato esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predisposto in attuazione della normativa indicata in oggetto, trasmesso in data 18 giugno 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, ferma restando la necessità di adeguare, nel corso dell'iter di perfezionamento, il provvedimento in relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 7, comma 6, del decreto legge n. 78/2010, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

hm

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo economia
23 GIU. 2010
8782

Il Ragioniere generale dello Stato

Carli

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge 23 novembre 2009, n. 172, che ha previsto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economie di spesa.

In particolare, il regolamento *de quo*, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle ulteriori misure di riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale del 10 per cento previste dall'art. 2, comma 8 – bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello e di secondo livello, nonché la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di prima fascia

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rileva che il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, e della solidarietà sociale, prevedeva un numero complessivo di dirigenti di prima fascia pari a 15 unità, di cui:

- n. 10 appartenenti al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione – Servizio di controllo interno);
- n. 5 appartenenti al ruolo del Ministero della solidarietà sociale.

Con il presente regolamento il predetto valore numerico, applicando la riduzione del 20 per cento, viene ridotto al valore complessivo di 12 unità; in proporzione, vengono soppresse due posizioni di livello dirigenziale generale afferenti all' ex Ministero del lavoro e delle previdenza sociale e una posizione di livello dirigenziale generale all'ex Ministero della solidarietà sociale.

Ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale: si è proceduto alla fusione delle Direzioni Generali per le politiche per l'orientamento e la formazione e degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione dando origine alla nuova Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro, con contestuale riduzione di una posizione di livello dirigenziale generale

(viene soppressa la DG per le politiche per l'orientamento e la formazione). Questo al fine di favorire l'integrazione di politiche attive e passive con adozione di programmi integrati di intervento. Inoltre si è proceduto alla soppressione della Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, le cui competenze sono state ripartite, in funzione del nuovo assetto organizzativo. Per quanto riguarda la soppressione di detta direzione generale, si rappresenta che le relative competenze sono state ripartite in funzione del nuovo assetto organizzativo tra l'attuale DG risorse umane e affari generali, DG comunicazioni e DG mercato (es. la materia relativa ai sistemi informativi del Ministero ivi inclusi gli acquisti di beni e servizi informatici e la predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e le politiche relative all'individuazione, all'analisi e alla gestione delle reti informatiche e tecnologiche del Ministero, alla pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi e dei servizi delle reti di comunicazione dati, della telefonia fissa e mobile è stata trasferita alla nuova direzione generale per le politiche del personale, per l'innovazione, per il bilancio e per la logistica. La gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese e del portale web, ivi compresa la redazione dei contenuti e dei servizi, spetta alla nuova direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex direzione generale per la comunicazione). Allo stesso modo la competenza in materia di comunicazioni obbligatorie è stata trasferita alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro).

Ex Ministero della solidarietà sociale: si è proceduto alla fusione delle Direzioni generali per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS) e per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale nella nuova Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, con contestuale riduzione di una posizione dirigenziale generale (viene soppressa la DG per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese - CSR). Al riguardo si è tenuto conto del trasferimento di alcune competenze, spettanti all'ex Direzione Generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alle politiche per la famiglia e per i giovani operato con il decreto legge n. 181 del 2006, nonché per effetto degli interventi operati con il decreto legge n. 85 del 2008. Si precisa che, le competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, sono state trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, in modo da assicurare, sulla base di un'analisi sostanziale delle competenze, il raggiungimento di una maggiore omogeneità nell'assetto delle funzioni.

In sintesi, il nuovo regolamento di organizzazione, per l'area lavoro, previdenza e solidarietà sociale, prevede dodici posti di funzione di livello dirigenziale generale: a) una posizione di livello dirigenziale generale per il Segretario Generale; b) dieci posizioni di livello dirigenziale

generale per i direttori generali (DG per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; DG per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; DG per le politiche attive e passive del lavoro; DG delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; DG per le politiche dei servizi per il lavoro; DG per le politiche previdenziali e assicurative; DG per l'inclusione e le politiche sociali; DG per il terzo settore e le formazioni sociali; DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; DG per l'attività ispettiva); c) il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento.

La riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi euro 613.359,20 annui, calcolato come segue:

€204.453,20	dirigente generale ex Min. Lavoro e Politiche sociali al lordo degli oneri riflessi	*3	€ 613.359,20
Totale			€ 613.359,60

**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORE GENERALE CCNL – Area I –
Comparto Ministeri 12 febbraio 2010**

Trattamento fondamentale	
Stipendio abellare annuo lordo, per tredici mensilità	€ 55.397,39
Retribuzione di posizione-parte fissa annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità	€ 36.299,70
Totale trattamento economico fondamentale (A)	€ 91.697,09
Art. 2, comma 2, CCNL - Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Trattamento accessorio	
Retribuzione di posizione-parte variabile annua lorda, comprensiva di tredicesima mensilità	€ 44.459,84
Retribuzione di risultato annuo lordo	€ 11.590,72
Totale trattamento economico accessorio (B)	€ 56.050,56

Art 2, comma 3, CCNL - Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010

TOTALE (A+B)	€ 147.747,65
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione (C)	38,38%
TOTALE Lordo (A+B+ C)	€204.453,20

La riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di seconda fascia

In osservanza alla previsione normativa (art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 74, comma 1, lettera a) del più volte citato decreto legge 112 del 2008 che richiede una riduzione del 15 per cento effettuata sugli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché dell'ulteriore riduzione degli uffici di livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 8 – bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è stata prevista la soppressione di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale (si fa riferimento alle strutture ed ai posti di funzione), che passano pertanto da 262 a 201.

Viene contestualmente definito in 201 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale, ivi inclusi 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione.

I posti di funzione di livello dirigenziale non generale soppressi risultano distribuiti tra i due ex dicasteri nel seguente modo:

- ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed ex Ministero della solidarietà sociale: si è passati da 262 posizioni di livello dirigenziale non generale a 201 (riduzione pari a n. 61 posizioni), sono ricompresi i 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e i 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale presso le Direzioni regionali e territoriali del lavoro (si fa riferimento al nuovo assetto territoriale che verrà definito con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni). Detto intervento è stato adottato sulla base della dotazione organica adottata con il D.P.C.M. 5 ottobre 2005, rimasta in vigore per entrambi i Ministeri anche a seguito del cd. "spacchettamento" ai sensi del decreto legge n. 181 del 2006. In sintesi i posti di funzione di livello dirigenziale non generale vengono distribuiti nel seguente modo: a) n. 74 presso l'amministrazione centrale; n. 9 presso gli uffici diretta collaborazione; n.118 presso il territorio.

Si stima che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa pari a complessivi Euro 6.337.556,91 annui, come rappresentato nella tabella:

€ 103.894,37	dirigente di livello non generale ex Min. Lavoro e Politiche sociali al lordo degli oneri riflessi	*61	€ 6.337.556,91
Totale			€ 6.337.556,90

- Costo unitario annuo lordo dirigenti (ex- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ex Ministero della solidarietà sociale) 103.894,00 per 61 unità = Euro 6.337.556,91 (per il calcolo dei relativi oneri si è fatto riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile – associata alla Fascia B e ad una media pari a circa 5000,00 euro per quanto riguarda la retribuzione di risultato).

**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIAS CCNL Area I –
Comparto Ministeri 12 febbraio 2010**

Trattamento fondamentale	
Stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità	€ 43.310,90
Art. 5, comma 2, del CCNL Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Retribuzione di posizione-parte fissa annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità	€ 12.155,61
Art. 5, comma 3, del CCNL Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Totale (A)	€55.466,51
Trattamento accessorio	
Retribuzione di posizione-parte variabile annua lorda, comprensiva di tredicesima mensilità	€14.612,23 (Fascia B)
Retribuzione di risultato annuo lordo	€5000,00 (Media)
Totale (B)	€19.612,53
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione (C)	38,38%
Totale Generale Lordo (A+B+ C)	€103.894,37

In sintesi si precisa che, con il nuovo regolamento, gli assetti organizzativi esistenti sono stati ridotti complessivamente, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale del 20% in attuazione del citato art. 1, comma 404 e dell'art. 74 del citato decreto legge n. 112 del 2008, e del 15% in attuazione del citato art. 74 del decreto legge n. 112/2008 e dell'ulteriore 10% in attuazione dell'art. 2, comma 8 – bis del predetto decreto legge n 194 del 2009, gli uffici di livello dirigenziale non generale. Inoltre si rappresenta che si è proceduto all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, nel rispetto di quanto prescritto dai citato art. 1, comma 404, della legge 296 del 2006, art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'art. 2, comma 8 bis- del decreto legge n. 194 del 2009, rinviando ad un successivo

decreto ministeriale la sola individuazione dei compiti delle unità organizzative in questione secondo quanto previsto dell'art 16 del regolamento in esame.

La riduzione di spesa è stata possibile in ragione di un sostanziale riassetto di funzioni e compiti, procedendo al raggruppamento, secondo un criterio di omogeneità, delle competenze istituzionali svolte, eliminando, in tal modo, le duplicazioni di strutture e costi.

Riassetto del personale addetto a funzioni di supporto

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296, si rappresenta che secondo la rilevazione del conto annuale 2008 il personale utilizzato per funzioni di supporto, presso gli ex - Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della solidarietà sociale eccede il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall' amministrazione, pertanto, occorre preliminarmente ridurre la percentuale nella misura pari al 15 per cento e effettuare un'ulteriore riduzione del 10 per cento in attuazione delle misure di cui al citato art. 74, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 112 del 2008.

Sull'argomento occorre anticipare che, rinviando nel dettaglio al piano operativo di riallocazione allegato alla presente relazione, l'utilizzazione dei dati desumibili dal Conto annuale, sulla base degli invii effettuati dalle diverse strutture organizzative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008 (ultimo dato disponibile) – in conformità con le direttive impartite dal M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – mette in risalto, in merito all'individuazione del personale dedicato alle attività di supporto, risultati che si discostano in termini significativi rispetto al personale effettivamente adibito alle attività di supporto nell'ambito delle diverse strutture organizzative site in ambito centrale e soprattutto territoriale.

Nel segnalare in via preliminare l'impegno dell'amministrazione di rendere omogenei i dati di classificazione delle funzioni di supporto utilizzati nella rilevazione interna rispetto ai dati trasmessi con la prossima relazione al conto annuale, si avvia come espressamente previsto dalla normativa vigente una riallocazione del personale attraverso interventi di razionalizzazione organizzativa avviati soprattutto sul territorio già attraverso il regolamento in esame.

Complessivamente gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, fatte salve le ulteriori verifiche necessarie ad assicurare una compatibilità tra le risultanze della ricognizione condotta dall'amministrazione e quelle derivate dal Conto annuale in occasione della trasmissione dei dati per la prossima relazione al conto annuale 2010, pur nella differente impostazione metodologica di cui si è detto sopra, si rivolgono sia in ambito territoriale sia in ambito centrale.

E' da evidenziare che le iniziative di riallocazione, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2008, comportano interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a 360 unità, così individuate:

- n. 232 unità, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall'art. 1, comma 404 e segg della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ulteriori n. 128 unità, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 74, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si rinvia alla descrizione analitica contenuta nel piano di riallocazione del personale adibito ad attività di carattere logistico strumentale allegata alla presente relazione.

Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto concerne le previsioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera c), concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, si rappresenta che è stata effettuata una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, nonché all'ulteriore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista dal predetto art. 2, comma 8 – bis del decreto legge n. 194 del 2009 e, si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione. Complessivamente il risparmio ammonta a € 74.189191,88.

Interventi di razionalizzazione sul territorio ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Ministero intende avviare già con il presente regolamento di organizzazione un processo di razionalizzazione della propria struttura territoriale.

Ciò risponde sia al dettato dell'art. 74, comma 3, del citato decreto legge 112 del 2008, sia all'esigenza di far fronte al depauperamento delle risorse umane disponibili per effetto dei reiterati blocchi del turn over. Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 9, della legge 23 novembre 2009, n. 172, stabilisce che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal citato art. 74, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a

stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi e gestionali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'ex Ministero del lavoro e previdenza sociale, questo processo di riorganizzazione è favorito anche dalla progressiva razionalizzazione in atto dei servizi informatici del Ministero che consentiranno di concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative di supporto, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico.

L'attuale rete territoriale degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta ancora definita ai sensi del DM n. 687/1996, tenuto conto del trasferimento di competenze in materia di servizi all'impiego dallo Stato alle Regioni e agli enti locali disciplinato dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Il nuovo assetto considera i cambiamenti intervenuti in merito alle competenze delle strutture territoriali, le più generali riforme della pubblica amministrazione e, come già evidenziato, le disposizioni sui processi di sinergia e di integrazione logica - funzionale da realizzarsi per effetto dell'art.1, comma 9, della legge n. 172/2009 tra il Ministero e gli enti pubblici, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

In questo quadro di riferimento si inserisce la necessità di rendere la struttura organizzativa più rispondente alle esigenze del contesto di azione, di razionalizzare i processi di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di disporre inoltre di flussi di dati, provenienti dai singoli contesti territoriali, opportunamente validati e aggregati.

La valorizzazione del livello regionale, fondata sulla diffusione di sistemi informativi di supporto nella gestione del personale e delle risorse finanziarie, tende alla razionalizzazione della rete degli interlocutori sul territorio per gli interventi di tipo gestionale e di reportistica in modo da garantire un approccio omogeneo alle questioni (formulazione fabbisogni, formazione a cascata, monitoraggio obiettivi delle direttive di secondo livello, raccordo per la contrattazione locale di secondo livello).

La funzione di coordinamento a livello regionale anche per la pianificazione degli interventi ispettivi nel rispetto di quanto fissato dal decreto legislativo n. 124/2004 che ha individuato tale

livello come sede della commissione di coordinamento degli organi ispettivi presenti sul territorio, oltre che sede deputata a risolvere il contenzioso conseguente all'attività ispettiva ministeriale e degli Istituti. L'accento sulla necessaria omogeneità di interpretazione ed approccio ispettivo, conseguente alla Direttiva del Ministro del settembre 2008, postula ancor più un deciso momento aggregativo a partire dall'ambito regionale.

Allo stesso livello deve essere anche potenziata l'interlocuzione in materia di ammortizzatori sociali, politiche per l'occupazione, formazione e soprattutto salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, come confermato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Nell'analisi va peraltro considerato il valore strategico della scelta di una istanza regionale con competenze e strumenti incisivi, operata nel campo della vigilanza dagli altri partners istituzionali come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Invece, per le sedi provinciali, si è dovuto perseguire l'obiettivo di potenziare gli interventi mirati alla produzione di servizi all'utenza, riducendo l'impegno di risorse nelle attività di mantenimento delle strutture.

L'affermazione della *mission* istituzionale e le esigenze di ridurre i costi di funzionamento, determinano quindi il rafforzamento a livello sovra provinciale dei profili di responsabilità gestionale, di coordinamento e verifica, riservando una caratterizzazione prettamente operativa al livello provinciale, finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali primarie.

Il nuovo assetto sarà pertanto costituito da una rete di Uffici Territoriali: le Direzioni Regionali del Lavoro e, nei capoluoghi di provincia, le Direzioni Territoriali del Lavoro, entrambe di livello dirigenziale non generale, le prime destinate ad assolvere funzioni amministrative, di coordinamento e di collegamento strategico con gli interlocutori istituzionali, e le seconde deputate invece ad assolvere i compiti istituzionali operativi e di servizio ai cittadini. Le Direzioni regionali del lavoro assolvono anche alle competenze della Direzione territoriale nel capoluogo di provincia.

Tale assetto si pone in termini funzionali alle soluzioni che sul piano logistico e organizzativo verranno portate avanti in sinergia con gli Istituti previdenziali per la progressiva realizzazione dei poli logistici integrati territoriali.

Nel quadro organizzativo delineato, con l'insediamento dei predetti poli, si potrà realizzare una migliore gestione dell'accoglienza del cittadino e nell'erogazione dei servizi di base (accesso, informazioni sullo stato delle pratiche, provvedimenti a rilascio immediato) e, se necessario, lo smistamento ai Servizi "specialistici" (legale, contenzioso, vigilanza). La soluzione organizzativa ipotizzata dallo schema di DPR consente, comunque, anche in caso di insediamenti separati, la realizzazione delle sinergie perseguite mediante opportuni assetti informatici.

Al contempo, la riprogettazione organizzativa delle strutture territoriali permette, con l'integrazione dei processi e l'individuazione delle opportune sinergie con gli Istituti previdenziali e assicurativi, una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei livelli di spesa.

Sotto il profilo strutturale, si è proceduto - in attuazione di quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), punto primo, del decreto legge n. 112/2008 - ad un sostanziale ridimensionamento dell'assetto organizzativo territoriale che prevede:

- a) n. 18 Direzioni Regionali del Lavoro;
- b) n. 74 Direzioni Territoriali del Lavoro.

Le Direzioni Regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria) e una mono dirigenziale di livello non generale (Valle d'Aosta).

Tutte le Direzioni Territoriali sono ricondotte ad uffici mono dirigenziali.

Il disegno organizzativo così tracciato persegue pertanto le finalità di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2009, in quanto comporta un sostanziale ridimensionamento del numero degli Uffici dirigenziali di livello non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35% (cfr. tabella sui posti di funzione per il territorio). Determina inoltre un assetto più razionale attraverso una migliore allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico Ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentale e logistico. Relativamente ai livelli territoriali, in vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi della legge 172/2009 art. 9, il disegno è delineato in coerenza con gli assetti organizzativi che si vanno profilando per gli Istituti previdenziali e assistenziali.

L'operazione di riordino prevista per il territorio, considerate da un lato le sinergie da realizzare con gli Istituti previdenziali e d'altro le linee di riforma che caratterizzano il nuovo ciclo integrato delle performance che dovrà andare a regime nel 2011, ha richiesto infine una riflessione specifica sui collegamenti funzionali tra livello centrale e territorio.

Prevede pertanto che l'azione delle Direzioni del lavoro venga portata avanti con il coordinamento operativo esercitato dalla Direzione generale per le politiche del personale, per la logistica, per l'innovazione e il bilancio, in raccordo con le altre Direzioni generali e sulla base del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato Generale.

A tale proposito si segnala complessivamente una riduzione del numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale sul territorio pari a n. 65 (si è passati da 183 posti di funzione a 118, rispetto alla precedente articolazione strutturata in n. 18 uffici presso le DRL, in n. 91 uffici presso le DPL ed in 74 posti di funzione di direttore dei settori e servizi - n. 32 presso le DRL e n.

42 presso le DPL); inoltre si rappresenta che detto intervento potrà favorire la riallocazione di n. 290 unità di personale dedicate ad attività di carattere strumentale e di supporto in attività di carattere istituzionale.

Si precisa inoltre che, come già evidenziato, attraverso una progressiva razionalizzazione dei servizi informatici del Ministero e un corretto uso degli strumenti informatici a disposizione, sarà possibile concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico. Tale processo di razionalizzazione sulle direzioni regionali e provinciali del lavoro risponde all'esigenza di delineare una struttura coerente con le mutate funzioni svolte a livello decentrato.

Si precisa infine che, detto processo di riorganizzazione sul territorio, come già evidenziato, dovrà tenere soprattutto conto delle politiche concernenti le sinergie organizzative dirette ad individuare dei modelli organizzativi volti a realizzare integrazioni logistiche e funzionali tra le strutture centrali e periferiche del Ministero, tra lo stesso Ministero e gli Enti vigilati, nonché a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie di attività strumentali e di supporto. Al riguardo si rammenta che la stessa legge n. 172 del 2009 istitutiva dei due Dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute) si prefigge l'obiettivo, attraverso la concentrazione in un unico edificio degli uffici periferici del ministero e degli stessi uffici periferici degli Enti vigilati, di un consistente risparmio delle spese connesse al funzionamento delle sedi dislocate sul territorio assicurando al contempo un'integrazione funzionale ed una migliore fruibilità dei servizi al pubblico. Sull'argomento si precisa che è in corso di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 172 del 2009, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ove verrà definito il modello organizzativo e gestione del processo di integrazione logistica e funzionale tra il Ministero e gli enti pubblici, previdenziali, assicurativi e assistenziali vigilati, nonché definite le linee programmatiche e tempi di realizzazione che nel triennio 2010 - 2012 si prefiggono l'obiettivo finanziario di un risparmio pari a 100 milioni di euro.

Tabella B

art 74, comma 1, lettera c) d.l. n. 112 del 2008; art. 2, comma 8 -bis del d.l. n. 194 del 2009 - (Riduzione dotazione organica)	€ 74.189.191,88
Art 74, comma 1 lettera a) d.l. 112 del 2008 (Dirigenti di livello dirigenziale generale)	€ 613.359,60

Art. 74, comma 1, lettera a) d.l. n. 112 del 2008 (Dirigenti di livello dirigenziale non generale)	€ 6.337.556,90
TOTALE	€ 81.140.108,48

df

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
 effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
 è stata svolta

POSITIVO NEGATIVO

df Il Ragioniere Generale dello S
Conto

23 GIU. 2010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI ORGANICO PERSONALE NON DIRIGENZIALE
AI SENSI DELL'ART. 74, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE N. 133/2008 E DELL'ART. 2, COMMA 8-BIS, LETT. B), DELLA LEGGE N. 25/2010

	Personale in servizio al 1.05.2010 per ex p.e.	DOTAZIONE ORGANICA (D.P.C.M. 5 ottobre 2006)	RETRIBUZIONE PER P.E. (ponderata per p.e.super)	SPESA ORGANICA D.P.C.M. 5.10.2006 (1) X (2)	RETRIBUZIONE MEDIA DI AREA (3)/(1)	DOTAZIONE ORGANICA RIDOTTA EX ART. 74, LEGGE 113/2008 E EX ART. 2 LEGGE 25/2010	SPESA ORGANICA PROPOSTO (4) X (5)	DIFFERENZE ORGANICHE	CARENZE SU ORGANICO RIDOTTO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Area III	ex C3S-C3	608	€ 43.749,25	€ 43.749.253,41					
	ex C2	3.014	€ 38.954,53	€ 133.029.721,45					
	ex C1S-C1	1.086	€ 35.506,18	€ 88.765.448,14					
	Totale area III	10.088	€ 117.209,96	€ 265.538.422,99	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60
Area II	ex B3S-B3	1.661	€ 33.341,22	€ 70.683.396,40					
	ex B2	910	€ 30.368,98	€ 34.339.551,60					
	ex B1	482	€ 28.770,24	€ 15.823.633,82					
	Totale area II	2.053	€ 92.480,44	€ 120.846.581,82	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60	€ 106.737.213,60
Area I	ex A1S-A1	58	€ 27.104,44	€ 4.085.666,58					
	Totale area I	58	€ 27.104,44	€ 4.085.666,58	€ 27.104,44	€ 27.104,44	€ 27.104,44	€ 27.104,44	€ 27.104,44
Totale aree funzionali	12.203	€ 136.794,82	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40	€ 390.466.671,40

Limite minimo di riduzione di spesa ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. c), legge n. 133/2008: € 351.410.995,25

Ulteriore limite di riduzione di spesa ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, lett. b), legge n. 25/2010: € 316.269.895,73

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TABELLA DETERMINAZIONE RETRIBUZIONI PONDÉRATE PER POSIZIONE ECONOMICA SUPER

	Personale in servizio al 1.05.2010 per fascia (1)	Personale in servizio al 1.05.2010 per ex p.e. (2)	Percentuale distribuzione posizioni super (3)	RETRIBUZIONE PER P.E. (comprensiva oneri a carico dello Stato) - ANNO 2010 (4)	RETRIBUZIONE PER P.E. (ponderata per p.e.super) (5)
Area III	F5 (ex C3S)	252	41%	€ 45.201,34	€ 43.749,25
	F4 (ex C3)	357	59%	€ 42.724,25	€ 38.954,53
	F3 (ex C2)	3.014	0%	€ 36.638,96	€ 35.506,18
	F2 (ex C1S)	1	100%	€ 35.506,18	
	F1 (ex C1)	1.086			
Totale area III	4.709	4.709			
Area II	F4 (ex B3S)	836	50%	€ 34.193,78	€ 33.341,22
	F3 (ex B3)	825	50%	€ 32.477,30	€ 30.388,98
	F2 (ex B2)	910		€ 30.388,98	€ 28.770,24
	F1 (ex B1)	482		€ 28.770,24	
	Totale area II	3.053	3.053		
Area I	A1S	21	36%	€ 27.667,23	€ 27.104,44
	A1	37	64%	€ 26.785,03	
	Totale area I	58			
Totale aree (unificata)	12.424	12.424			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TAVOLA DEI COSTI ANNUI DEL PERSONALE COMPRESIVI DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO - CCNL aree non dirigenziali 23.01.2009

FASCIA / POSIZ. ECONOM.	STIPENDIO LORDO Comprensivo IIS	13 ^a MENS.	INDEN. DI AMM.NE	TOTALE VOCI STIP.	INPDAP STATO 24,20%	OPERA PREVID. 5,68%	IMPOSTA IRAP 8,50%	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE	TOTALE EMOLUMENTI LORDI
Ispettore Generale R.E.	€ 31.562,58	€ 2.630,22	€ 4.646,04	€ 38.838,84	€ 9.399,00	€ 2.206,05	€ 3.301,30	€ 14.906,34	€ 53.745,18
Direttore Divisione R.E.	€ 29.333,95	€ 2.444,50	€ 4.353,60	€ 36.132,05	€ 8.743,96	€ 2.052,30	€ 3.071,22	€ 13.867,48	€ 49.999,53
Area III - F5 (C3S)	€ 27.040,81	€ 2.253,40	€ 3.370,44	€ 32.664,65	€ 7.904,85	€ 1.855,35	€ 2.776,50	€ 12.536,69	€ 45.201,34
Area III - F4 (C3)	€ 25.388,44	€ 2.115,70	€ 3.370,44	€ 30.874,58	€ 7.471,65	€ 1.753,68	€ 2.624,34	€ 11.849,67	€ 42.724,25
Area III - F3 (C2)	€ 23.112,30	€ 1.926,03	€ 3.112,08	€ 28.150,41	€ 6.812,40	€ 1.598,94	€ 2.392,78	€ 10.804,13	€ 38.954,53
Area III - F2 (C1S)	€ 21.880,93	€ 1.823,41	€ 2.772,72	€ 26.477,06	€ 6.407,45	€ 1.503,90	€ 2.250,55	€ 10.161,90	€ 36.638,96
Area III - F1(C1)	€ 21.125,30	€ 1.760,44	€ 2.772,72	€ 25.658,46	€ 6.209,35	€ 1.457,40	€ 2.180,97	€ 9.847,72	€ 35.506,18
Area II - F4 (B3S)	€ 20.517,03	€ 1.709,75	€ 2.483,28	€ 24.710,06	€ 5.979,84	€ 1.403,53	€ 2.100,36	€ 9.483,72	€ 34.193,78
Area II - F3 (B3)	€ 19.372,03	€ 1.614,34	€ 2.483,28	€ 23.469,65	€ 5.679,65	€ 1.333,08	€ 1.994,92	€ 9.007,65	€ 32.477,30
Area II - F2 (B2)	€ 18.197,66	€ 1.516,47	€ 2.246,40	€ 21.960,53	€ 5.314,45	€ 1.247,36	€ 1.866,65	€ 8.428,45	€ 30.388,98
Area II - F1 (B1)	€ 17.303,07	€ 1.441,92	€ 2.045,76	€ 20.790,75	€ 5.031,36	€ 1.180,91	€ 1.767,21	€ 7.979,49	€ 28.770,24
Area I - F2 (A1S)	€ 16.973,04	€ 1.414,42	€ 1.606,20	€ 19.993,66	€ 4.838,47	€ 1.135,64	€ 1.699,46	€ 7.673,57	€ 27.667,23
Area I - F1 (A1)	€ 16.384,56	€ 1.365,38	€ 1.606,20	€ 19.356,14	€ 4.684,19	€ 1.099,43	€ 1.645,27	€ 7.428,89	€ 26.785,03

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione, ed in particolare *gli articoli 117 e 120 della Costituzione*;

Visto l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto l'art. 2, comma 8 – bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2008, recante i criteri e modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite in seguito all'accorpamento dei Ministeri di cui all'art. 1, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del.....adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Visto l'art. 6, comma 4 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentito il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 1 *(Funzioni e attribuzioni)*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: <<Ministero>>, esercita le funzioni di cui *agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

Art. 2 *(Organizzazione)*

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è altresì articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.

Art. 3 *(Segretario generale)*

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per

l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:

- a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
- b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti delle determinazioni da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale;
- c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
- d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione, previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza;
- e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
- g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, Italia Lavoro S.p.A e l'Istituto Affari Sociali (IAS);
- h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle materie indicate nel presente comma, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
- m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale svolge altresì funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti

previdenziali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.

4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell' articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4

(Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica)

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione; ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione, coordinamento operativo e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

Art. 5

(Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali)

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonché alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; cura le attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il segretariato generale e

l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della *intranet*; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

Art. 6

(Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro)

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, del fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1 - ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del predetto decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e art.40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2008, n. 394.

Art. 7

(Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro)

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'art. 5 e presidenza della Commissione di cui all' articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8

(Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro)

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connesi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connesi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti

svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 9

(Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative)

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO-IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa agli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Covip; vigilanza generale giuridico – amministrativa degli enti previdenziali, Covip, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

Art. 10

(Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali)

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e

tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro, Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Art. 11

(Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali)

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato, consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 12

(Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti le politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive;

monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per i servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 13

(Direzione generale per l'attività ispettiva)

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex art. 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanza c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e *mappatura* dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

CAPO II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14

(Direzioni del lavoro)

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in Direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le Direzioni del lavoro, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le Direzioni del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.

3. Le Direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in ufficio mono dirigenziale di livello non generale. Le Direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le Direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle Direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
- b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
- c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) gestione amministrativa delle risorse umane;
- e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
- f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
- g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
- h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.

5. Le Direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di 74 ed articolate in uffici mono dirigenziali di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

- a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;

- d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- g) mediazione delle controversie di lavoro;
- h) certificazione dei contratti di lavoro;
- i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le Direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della Direzione territoriale del lavoro.

7. Alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 16

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta delle direzioni generali interessate sentite le organizzazioni sindacali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO IV

NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17

(Modificazioni di norme e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate i seguenti provvedimenti:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà.

Art 18

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		
Dotazione Organica complessiva del personale		
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	Dirigenti I fascia	12 (*) (**)
	Dirigenti II fascia	201 (***)
Totale dirigenti I fascia, II fascia		213
AREE FUNZIONALI	FASCE RETRIBUTIVE	
AREA III	F5 (ex C3E)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	
	F2 (ex C1S)	
	F1 (ex C1)	
Totale Area III		5.478
AREA II	F4 (ex B3E)	
	F3 (ex B3)	
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
Totale Area II		3.262
AREA I	F2 (ex A1S)	
	F1 (ex A1)	
Totale Area I		60
Totale aree funzionali		8.820
TOTALE GENERALE		9.033
<p>(*) Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.</p> <p>(**) Comprensivi del posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione.</p> <p>(***) Comprensivi dei 9 posti presso gli uffici di diretta collaborazione.</p>		



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 74, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008.

PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE DEDITO AD ATTIVITÀ LOGISTICO-STRUMENTALI E DI SUPPORTO CON RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed ex Ministero della solidarietà sociale)

In esito agli adempimenti previsti dall'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, a quanto disposto dal comma 1, lett. b), del medesimo art. 74, si espongono in appresso le iniziative intraprese al fine di ottemperare ai predetti adempimenti.

Metodologia utilizzata in ordine alla ricognizione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto

Ai fini dell'individuazione del personale adibito alle funzioni di supporto, il riferimento utilizzato è stato quello dei dati desumibili dal Conto annuale, sulla base degli invii effettuati dalle diverse strutture organizzative dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008 (ultimo dato disponibile) – in conformità con le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296/2006.

E' da premettere che detta rilevazione si basa sulla ripartizione del tempo effettivamente dedicato all'attività del personale di ciascun ufficio. Tali frazioni di tempo lavorato vengono successivamente riaggregate ed espresse in termini di unità equivalenti di personale che svolge la singola attività. Risulta immediatamente evidente, da un'analisi dei dati del conto annuale riferibili alle attività di supporto, che l'adozione di una non adeguata classificazione e della sua eccessiva frammentazione non consente una appropriata individuazione dell'entità del personale effettivamente adibito alle predette attività.

E' infatti da rilevare come non sia sempre stata opportunamente mirata l'imputazione dei dati alle specifiche attività, da parte delle diverse strutture organizzative in ambito centrale e territoriale. A tale riguardo, al solo fine di fornire un maggiore chiarimento attraverso un'esemplificazione concreta, può farsi riferimento all'attività ispettiva che rappresenta, per gli uffici che operano sul territorio, l'attività quantitativamente

preponderante. Il procedimento attraverso cui si svolge la specifica attività muove dalla programmazione degli interventi e si conclude con la notifica degli esiti ispettivi, cui, sempre più frequentemente, si connette il contenzioso giurisdizionale. Nelle fasi intermedie del procedimento intervengono attività di carattere amministrativo affidate, pure a fronte delle carenze d'organico, a personale amministrativo. Ricondurre le predette attività (gestione dell'archivio cartaceo e informatizzato dei procedimenti ispettivi, raccolta e verifica documentale, predisposizione delle notifiche, elaborazione delle memorie difensive in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.) nell'ambito delle funzioni di supporto porterebbe ad una interpretazione distorta del ruolo svolto dal personale addetto, trattandosi evidentemente di svolgimento di compiti senza ombra di dubbio di carattere istituzionale. Analogamente, la funzione di pianificazione e programmazione dell'attività ispettiva - strettamente correlata, da un lato, all'analisi dei settori produttivi e alla realtà territoriale di specifico riferimento, e dall'altro, alle esigenze di razionalizzazione degli interventi in funzione dell'oculata gestione delle limitate risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento dell'azione di vigilanza - è necessariamente e sicuramente collocabile tra i compiti d'istituto.

Ciò premesso, assumendo, quindi, a riferimento i dati di sintesi desumibili dal Conto annuale 2008 ed apportando tuttavia ai medesimi alcuni aggiustamenti e ridimensionamenti per una più appropriata individuazione del contingente di personale dedicato al supporto, come descritti nell'allegato 1, viene qui di seguito evidenziata la situazione, distintamente per i due ex Ministeri:


- Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Stock supporto = 1.438,18
Totale personale = 8.414
Percentuale personale dedicato al supporto: **17,09%**

- Ministero della solidarietà sociale
Stock supporto = 80
Totale personale = 160
Percentuale personale dedicato al supporto: **50,00%**

- Complessivamente, per i due ex Ministeri:
Stock supporto (1.438,12+80,00) = 1.518, 18
Totale personale = (8.414+160) = 8.574
Percentuale personale dedicato al supporto: **17,71%**

Ne consegue, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2008, la necessità di procedere ad interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a **360 unità**, così individuate:

- **n. 232 unità**, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall'art. 1, commi 404 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- ulteriori **n. 128 unità**, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 74, comma 1, lett. b), del d.l. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008.



Piani di riallocazione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto conseguenti agli esiti dei dati del Conto annuale 2008

Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, si rivolgono sia all'ambito territoriale che a quello centrale.

E' comunque da evidenziare che le iniziative di riallocazione, in considerazione del sottodimensionamento dei contingenti di personale in servizio, non prevedono il ricorso a procedure di mobilità esterna, né, in termini generali, a procedure di mobilità tra sedi dell'Amministrazione dislocate in diversi ambiti geografici. Tale ultima ipotesi potrebbe riguardare esclusivamente qualche "situazione-limite", in relazione alla specificità dei profili professionali rivestiti dal personale da ricollocare, mentre risulta sicuramente perseguibile l'assegnazione ad altri compiti di carattere istituzionale nell'ambito della medesima struttura organizzativa di appartenenza, previa iniziative di formazione/riconversione dei lavoratori interessati.

a) Tipologia degli interventi previsti ed esiti in termini di ricollocazione

In ordine alla tipologia degli interventi cui si intende dar corso, possono individuarsi due diversi indirizzi attuativi:

Iniziative di razionalizzazione e ottimizzazione, quali:

- quelle mirate a strutture locali che evidenziano un indice percentuale di personale destinato al supporto superiore a quello medio territoriale. In particolare saranno interessati ad operare una ricollocazione interna, previo rafforzamento delle sub-articolazioni dedite all'assolvimento delle funzioni istituzionali, gli uffici territoriali ove si registrano situazioni di eccessivo esubero in ordine all'adibizione ad attività strumentali. Tale individuazione sarà realizzata mediante l'avvio di una apposita ricognizione sul territorio, onde consentire interventi ad hoc.


In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 60 unità di personale.

- l'utilizzo mirato degli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, la facoltà del trattenimento in servizio oltre il 65° anno, e la risoluzione del rapporto in caso anzianità contributiva di 40 anni.

In esito a tale iniziativa è stimabile un recupero di circa 30 unità di personale.

Iniziative di carattere strutturale, quali quelle che muovono da provvedimenti di riassetto organizzativo, sia a livello territoriale che centrale, che potranno consentire una differente ripartizione delle funzioni, costituendo, per tale via, una delle principali modalità di riassegnazione del personale verso le funzioni istituzionali proprie del Ministero. In particolare, relativamente al territorio:

- Attualmente l'organizzazione della rete degli uffici periferici dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale vede la presenza in ogni capoluogo di regione della Direzione regionale del lavoro (complessivamente n. 18 Direzioni regionali, per un totale di 50 posti funzione di livello dirigenziale non generale) e, a livello provinciale, quella della Direzione provinciale del lavoro (complessivamente n. 91 Direzioni provinciali, per un totale di 133 posti funzione di livello dirigenziale non generale). La struttura territoriale attuale si configura quindi su di un complesso di 109 uffici, per un totale di 183 posti funzione di livello dirigenziale non generale.



Lo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, relativamente alla rete territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede una sostanziale rivisitazione del modello organizzativo, sia per quanto si riferisce all'entità degli uffici, che alla diversa articolazione delle competenze. Ciò anche al fine di ottemperare alle riduzioni imposte dall'art. 74, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del d.l. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.


In termini di unità, l'assetto territoriale viene infatti ridefinito su n. 18 Direzioni regionali, per un totale di 44 posti funzione di livello dirigenziale non generale, e su n. 74 Direzioni territoriali a livello provinciale, per un totale di 74 posti funzione di livello dirigenziale non generale. La nuova struttura territoriale si configura quindi su di un complesso di 92 uffici, per un totale di 118 posti funzione di livello dirigenziale non generale. Presso le Direzioni regionali del lavoro, con riferimento al capoluogo di provincia ove hanno sede le predette Direzioni, vengono accorpate le preesistenti Direzioni provinciali del lavoro, con la conseguente soppressione di diciassette attuali Direzioni provinciali del lavoro.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 50 unità di personale.

- In termini di competenze, il nuovo disegno organizzativo della rete territoriale prevede un significativo trasferimento delle attribuzioni relative alla gestione delle risorse umane e finanziarie dal livello provinciale a quello regionale, realizzando, da un lato, una specializzazione delle funzioni, e quindi incidendo in termini di qualità, e, dall'altro, producendo economie di scala, in termini di sostanziale recupero di unità da riassegnare a compiti finali.
- In tema di misure di razionalizzazione di carattere strutturale, assume altresì particolare rilevanza il complesso delle iniziative che, in attuazione delle disposizioni normative intervenute nel corso dell'ultimo triennio – art. 1, comma 7, della legge n. 247/2007; art. 74, commi 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009 – prevedono interventi di natura organizzativa orientati all'attivazione di un processo di sinergie e collaborazioni funzionali tra il Ministero e gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, che si muovono indubbiamente – mediante gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali – nel senso di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale adibito al supporto, attraverso l'utilizzo ottimale ed integrato delle risorse umane. Si richiamano, in proposito, nell'ambito delle iniziative in attuazione delle menzionate disposizioni di legge, le direttive ministeriali in materia (direttiva ministeriale del 14 novembre 2008 recante "linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per gli anni 2009 e 2010, che individuano entrambe obiettivi strategici volti a perseguire il processo di razionalizzazione dei servizi all'utenza mediante la realizzazione dei poli logistici integrati territoriali), nonché la convenzione quadro per la costituzione dei predetti poli logistici integrati territoriali sottoscritta in data 5 maggio 2009 tra questo Ministero ed INPS, INAIL, INPDAP.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 180 unità di personale.

- Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la



Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione. E' da evidenziare, al riguardo, che lo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, prevede una gestione integrata e complessiva delle funzioni strumentali, previo accorpamento delle competenze dell'I.T., a sostegno e a supporto delle fasi di definizione, realizzazione e monitoraggio delle politiche del personale, della programmazione e gestione delle risorse finanziarie, nonché delle diverse funzioni trasversali nell'ambito del Ministero.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 40 unità di personale.

Parallelamente, verranno impartite apposite istruzioni in merito alla modalità di imputazione delle "aree di intervento" e delle "attività" in riferimento agli adempimenti connessi al Conto annuale per l'anno 2009. Ciò potrà consentire di rendere quanto più possibile congruenti ed affidabili i dati relativi all'esatto dimensionamento delle percentuali di adibizione ai compiti di supporto, permettendo interventi più mirati e corretti per la concreta definizione dei piani di riallocazione.

b) Modalità e tempistica degli interventi previsti

Sulla base di tali premesse, per gli Uffici del territorio, vengono definite le seguenti modalità operative e relative tempistiche:

1. avvio di una ricognizione puntuale su tutte le strutture territoriali, al fine di definire un quadro analitico delle situazioni caratterizzate da eccessivo esubero in ordine all'adibizione di personale ad attività strumentali e di dar corso a primi interventi volti a risolvere casi che si discostano sensibilmente dai valori medi riscontrati su tutto il territorio. Sulla base degli esiti della ricognizione, verranno diramate disposizioni agli uffici interessati per primi interventi di ricollocazione del personale adibito al supporto ad attività di carattere istituzionale. Tale fase sarà realizzata **nel periodo maggio/luglio 2010.**
2. predisposizione di istruzioni agli uffici, con la specifica indicazione per singola sede della **quantificazione dei contingenti massimi di unità di personale da destinare al supporto nei limiti del 15% e dell'ulteriore riduzione del 10%**, al fine di consentire l'individuazione delle unità che dovranno essere ricollocate per il raggiungimento dei citati limiti. Al riguardo, alla luce di quanto premesso in ordine alla riorganizzazione della rete territoriale nel suo complesso, saranno precisati i criteri in base ai quali orientare la scelta (tipologia del profilo professionale rivestito; posizione dei dipendenti in relazione agli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, trattenimento in servizio oltre il 65° anno, anzianità contributiva di 40 anni; grado di professionalità raggiunto nello svolgimento delle attività di supporto; valutazione sulle possibilità di riconversione ad altri compiti istituzionali, ecc.). Tale fase sarà realizzata **nel periodo settembre/ottobre 2010.**
3. sulla base delle disposizioni impartite al punto 2, gli uffici individueranno le unità da riallocare, dando opportune indicazioni, per singola posizione, in ordine alle tempistiche previste per la riallocazione, precisando altresì se sussiste la necessità di prevedere specifiche iniziative di formazione/riconversione per lo svolgimento dei nuovi compiti da assegnare. Tale fase sarà realizzata **nel periodo novembre/dicembre 2010.**




4. Dalla compiuta analisi delle proposte degli uffici di cui al punto 2, l'Amministrazione centrale predisporrà – coerentemente alla riorganizzazione che interesserà la rete territoriale – piani di riallocazione, con le opportune quantificazioni e con tempistiche differenziate, in relazione alla esigenza di dover o meno realizzare le richiamate iniziative di formazione/riconversione. Nel primo caso, si procederà alla predisposizione dei programmi formativi e relativa calendarizzazione **entro due mesi dall'emanazione del D.M. di riorganizzazione delle strutture territoriali, ad avvenuta approvazione del D.P.R. di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, preventivando l'effettiva riallocazione del personale interessato **entro i successivi quattro mesi**. Nel secondo caso, le operazioni di riallocazione saranno **definite entro due mesi dall'emanazione del D.M. di riorganizzazione delle strutture territoriali, ad avvenuta approvazione del richiamato D.P.R.**

Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione e che prenderanno il via, tenendo in considerazione gli assetti organizzativi come previsti dallo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172. Per quanto riguarda i criteri e le tempistiche si rimanda a quanto già esposto per gli Uffici del territorio.

Sede 4 maggio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SCHEMA DI DPR RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'adozione del regolamento si rende necessaria in forza della legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha comportato l'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente schema di DPR inoltre è predisposto al fine di disciplinare l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dando attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici, in attuazione delle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

La materia dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Il presente schema di DPR inoltre è predisposto al fine di disciplinare l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dando attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici, in attuazione delle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture di Governo, disciplinando la struttura ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la riorganizzazione della rete territoriale del Ministero.

- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il Regolamento rispetta i principi costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici statali, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale n. 3/2001.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel Regolamento disciplinano materie di esclusiva competenza statale e la riorganizzazione della rete territoriale del Ministero è avvenuta in linea con le competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale n. 3/2001.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nulla da osservare
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da osservare
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Nulla da osservare

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Nulla da osservare

PARTE III -- ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Nel testo del Regolamento non sono contenute nuove definizioni normative
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per Introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il regolamento sostituisce interamente il vigente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DPR n. 244/2004.

- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
Le norme contenute nel regolamento prevede del DPR 244/2004 e del DPCM 30 marzo 2007.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le norme del regolamento non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.
- 21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materia oggetto del regolamento deleghe aperte.
- 22) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini**
Le norme del regolamento comportano decreti ministeriali di natura non regolamentare.
- 23) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenute congrui e sufficienti, nonché i dati relativi al Conto annuale 2008 – RGS – IGOP.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 16/09/2010
Prot. 01 / Gab / 0009096 / 1.26

35/6/4

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4117/2010

Roma, addì 15 set. 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3639/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Autorello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 03639/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 04/UL/0003892/L del 7 luglio 2010, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

1. Riferisce l'Amministrazione che a seguito della l. 13 novembre 2009, n. 172 – che, modificando il comma 376 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2007, n. 244, ha operato di nuovo lo scorporo tra il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il ministero della salute ed ha mantenuto in vigore (art. 1, co. 7) i regolamenti di organizzazione dei due ministeri, e cioè il d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244 (riguardante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ed il d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129 (relativo al Ministero della salute), fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione – si è reso necessario emanare un nuovo regolamento riguardante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che tenesse conto delle numerose modifiche, che la normativa primaria ha nel frattempo apportato alle competenze del Ministero (così come disegnate dalla legislazione precedente), e delle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e degli organici delle pubbliche amministrazioni previste dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e dal d.l. 31 dicembre 2009, n. 194.

L'esercizio del potere regolamentare in questione trova fondamento nel disposto dell'art. 17, comma 4 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400

2. Come si è già accennato, dopo l'originaria previsione dell'art. 2 d.lgs. n. 300 del 1999, che prevedeva l'accorpamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con quello della salute, vari e ripetuti interventi di carattere legislativo hanno determinato variazioni ora in aumento, ora in detrazione delle competenze del Ministero. In particolare l'art. 9 d.l. 12 giugno 2001, n. 217, ha disposto una modificazione sostanziale del d.lgs. n. 300 del 1999, nel senso di ridisegnare, agli artt. 45 e ss., le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di aggiungere, agli artt. 47 bis e ss., la disciplina delle competenze e dell'organizzazione del

Ministero della Salute.

Ciò ha comportato la mancata entrata in vigore del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la conseguente adozione di due distinti regolamenti di organizzazione, ancora vigenti malgrado le modifiche subite negli anni: il d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed il d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Ulteriori interventi legislativi, nella precedente legislatura, sono stati introdotti, prima, con il d.l. 18 maggio 2006, n. 1181, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2006, n. 233, che ha separato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale. Per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, è stato adottato il d.P.C.M. 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale; si tratta di un d.P.C.M. che continua a trovare applicazione.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 376, aveva previsto che, a partire dal governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, il numero dei ministeri fosse stabilito dalle disposizioni del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nel testo originariamente pubblicato. In deroga a tale disposizione

all'inizio della legislatura in corso, è stato adottato il d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla l. 14 luglio 2008, n. 121, che ha previsto, all'art. 1, comma 1, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed ai sensi dei commi 4 e 6, ha disposto il trasferimento al ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale delle funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e delle funzioni del Ministero della Salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Essendosi nel frattempo determinata la necessità di dare attuazione alle misure previste dall'art. 1, commi 404 e ss. della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 74, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, era stato presentato uno schema di d.P.R. recante l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridefinendo gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello: ciò per assicurare – secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, del d.l. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. 14 luglio 2008, n. 121, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale – che al termine del processo di riorganizzazione fosse ridotta di almeno il 20 per cento, per quanto riguardasse le nuove strutture ministeriali, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i Ministeri di origine e per il nuovo Ministero di destinazione.

Durante il complesso procedimento di attuazione della disposizione da ultimo ricordata – procedimento che ha dato vita all'adozione di due d.P.C.M. datati rispettivamente 20 novembre e 13 novembre 2008 – era stato predisposto il regolamento di organizzazione del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la cui adozione è stata tuttavia bloccata dall'approvazione della l. 13 novembre 2009, n. 172; che ha di nuovo operato una separazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute.

Contestualmente a tale processo è insorta la necessità di dare attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici previste dall'art. 1, commi 404 e ss., della l. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, comma 8 bis, del d.l. 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

3. Venendo al contenuto specifico della bozza di regolamento di organizzazione, di cui è questione, lo schema organizzativo, che in esso viene seguito, è quello per direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, e coincide con lo schema adottato dal d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, con la sola differenza che, mentre quest'ultimo si configurava secondo una tecnica novellistica del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, il regolamento in esame vuole presentarsi come una riscrittura organica dell'organizzazione del Ministero.

In particolare si prevede che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, sia articolato in dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, e negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14

d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale. Sia gli uffici di diretta collaborazione che l'organismo indipendente saranno disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è altresì articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II dello schema di d.P.R. sul quale è richiesto parere. Il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento.

Per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale, l'Amministrazione fa presente che, al fine di armonizzare e razionalizzare l'esercizio delle funzioni, è prevista la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale, che sono passate da 15 a 12, e che sono state fortemente ridotte le funzioni di livello dirigenziale non generale, che sono passate da un totale complessivo di 262 a 201 unità con un sostanziale ridimensionamento del numero degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale di oltre il 35 per cento sul territorio. Sul territorio è stato delineato – osserva l'Amministrazione – un assetto più razionale attraverso una migliore allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentale e logistico.

In vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 172 del 2009, il disegno è delineato in coerenza con i processi di integrazione logistico-funzionale tra il Ministero e gli enti pubblici previdenziali, assicurativi e assistenziali vigilati, sicchè il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali

pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il ministero apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al Ministero stesso canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della l. 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

L'Amministrazione ritiene che il complesso di tali interventi sia stato adottato in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404 ss., l. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 74, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, nonché nel rispetto di quanto prescritto da ultimo dall'art. 2, comma 8 bis, del citato d.l. n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, ponendosi in linea con il disegno di razionalizzazione e contenimento degli organici perseguito dal legislatore in questi anni.

Considerato:

1. Il provvedimento normativo in esame dovrebbe porre un punto fermo nella confusa e complessa normativa di rango primario e secondario riguardante le funzioni e l'organizzazione del Ministero del lavoro, facendo un po' di chiarezza.

2. Si pone innanzi tutto la questione dell'osservanza del termine previsto dall'art. 1, comma 8, l. 13 novembre 2009, n. 172, a norma del quale "in ogni caso i detti Ministeri [id est: salute e lavoro e politiche sociali] sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure".

A riguardo la Sezione osserva come il termine in questione sia stato posto nell'interesse stesso dell'Amministrazione e debba, quindi, essere interpretato, secondo la costante giurisprudenza della Sezione, come meramente sollecitatorio, escludendosi che lo stesso possa considerarsi perentorio.

3. Sempre sul piano generale sorge la questione della conformità della bozza del d.P.R. in oggetto alle numerose disposizioni concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. A questo proposito va dato atto all'Amministrazione di aver svolto un articolato tentativo di riduzione delle direzioni generali e degli uffici di livello dirigenziale non generale, ma occorre tuttavia svolgere talune osservazioni.

L'Amministrazione ha preso a base dei suoi calcoli relativi alla riduzione del personale di livello dirigenziale generale e non generale le consistenze numeriche derivanti dalla somma delle direzioni generali e degli uffici di livello dirigenziale non generale facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero della solidarietà sociale, ed ha conseguentemente ritenuto che, avendo ridotto le dieci posizioni di dirigente generale del Ministero del

lavoro e le 5 posizioni di dirigente generale del Ministero della solidarietà sociale a 12 posizioni complessive di dirigente di prima fascia (10 direzioni generali più il Segretario generale ed il dirigente dell'Organismo indipendente di valutazione), sia stata data piena e completa attuazione a quanto richiesto dall'art. 1, comma 404 e ss., l. 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, attraverso la soppressione di 3 direzioni generali (due del Ministero del lavoro ed una del Ministero della solidarietà sociale).

Ora, mentre il primo obbligo interveniva in vigore del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, onde la riduzione ivi prevista andrebbe applicata separatamente alle posizioni dirigenziali di prima fascia facenti capo ai due ministeri (del lavoro e della solidarietà sociale), la seconda riduzione, scaturente dall'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, si inserisce in un momento in cui era ancora vigente il d.l. 16 maggio 2008, n. 85, con il quale le competenze dei due Ministeri suddetti erano accorpate con quelle del Ministero della salute.

Pertanto la riduzione prevista dal succitato art. 74 andrebbe applicata al complesso delle posizioni dirigenziali generali dell'unico Ministero, salvo poi l'attribuzione di una parte di esse a ciascuno dei due Ministeri risultanti dallo scorporo previsto dalla l. 13 novembre 2009, n. 172.

Ciò detto in linea di principio, va riconosciuto che il processo di organizzazione e riorganizzazione è stato talmente complesso e caotico da non consentire che la normazione di rango secondario potesse tempestivamente adeguarsi alle variazioni della legislazione.

Tanto ciò è vero che, prima, il comma 4 dell'art. 74 d.l. n. 112 del 2008 dava per scontato che a quella data non si fosse ancora

proceduto alle riduzioni derivanti dalla l. n. 296/2006 e, poi, la suddetta l. n. 172 del 2009, all'art. 1, comma 7, ha stabilito che fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di organizzazione siano fatti salvi il d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Salute, ed il d.P.R. 29 luglio 2004, n. 144, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo tuttavia precede l'istituzione del Ministero della Solidarietà sociale e prevede ben 13 direzioni generali più il Segretario generale.

Il successivo d.P.C.M. 5 ottobre 2005 prevedeva 15 posizioni di dirigente generale (cui si aggiungevano quattordici dirigenti generali collocati nei collegi sindacali di INPS, INAIL, INPDAP e IPSEMA. In successione il d.P.C.M. 30 marzo 2007 prevede 9 posti di funzione di dirigente di livello generale per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e cinque posti di pari funzione per il Ministero della solidarietà sociale [l'art. 3 rinvia per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (del lavoro e della solidarietà sociale) al d.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, ove si prevede che al Servizio di controllo interno venga assegnato un dirigente di livello generale e che agli uffici di diretta collaborazione vengano assegnati non più di otto dirigenti generali senza nulla specificare sui dirigenti generali]; il d.P.C.M. 9 novembre 2007 trasferisce al Ministero della solidarietà sociale un dirigente di livello generale per le politiche antidroga, portando i posti relativi a tale funzione a sei; infine il d.P.C.M. 20 novembre 2008 prevede il trasferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di 5 direzioni generali del Ministero della solidarietà sociale.

In tale situazione, per quanto riguarda la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale sembra alla Sezione necessario che l'Amministrazione chiarisca, innanzi tutto, analiticamente con riferimento alla base normativa di ciascuno di essi, quanti fossero i posti di funzione corrispondenti facenti capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero della solidarietà sociale, comprendendo in essi quelli relativi ai due Servizi di controllo interno e quelli assegnati agli uffici di diretta collaborazione con ciascuno dei due Ministri. Inoltre va chiarito: se il posto di dirigente di livello generale previsto per l'Organismo indipendente di valutazione sia quello già previsto dall'art. 3 d.P.C.M. 30 marzo 2007; se è consentita ed in quali termini nella riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione l'assegnazione di dirigenti di livello generale (il che non potrà avvenire che dopo che si sarà conosciuto il contenuto del d.P.C.M. attuativo dell'art. 1, comma 6, l. n. 172 del 2009); quale sia l'incidenza del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sul numero dei posti in organico (comprensivo di quelli risultanti dall'annotazione) di dirigente di prima fascia; come la sottrazione ulteriore di compiti al Ministero della solidarietà sociale, operata dal d.l. n. 85 del 2008 (art. 1, comma 14), non abbia potuto incidere sul numero di direzioni generali ritenute necessarie.

Analogamente, avendo l'Amministrazione preso a base per i propri calcoli il numero di 262 posti di livello dirigenziale non generale, non è chiaro come il 25% di tali posti non corrisponda a 65 posti da portare in riduzione, ma a 61 (quelli effettivamente dedotti dagli iniziali 262 posti). Va segnalato inoltre come sussista una discrasia tra quanto disposto dal comma 2 dell'art. 16 del progetto di d.P.R.

in esame e quanto previsto dall'annotazione alla Tab. A.

Il primo recita: "I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione... e dell'Organismo indipendente di valutazione... sono individuati nel numero complessivo di nove", l'annotazione, invece, nel prevedere un organico di 201 posti dice: "comprensivi dei nove posti presso gli uffici di diretta collaborazione", senza specificare se si considera tra questi ultimi anche l'Organismo indipendente.

Infine, la Sezione non può trascurare il fatto che, alla data in cui è chiamata a pronunciarsi, il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, è già stato convertito in legge. Di qui l'esigenza che le disposizioni della bozza di regolamento in esame tengano analiticamente conto di quanto esso dispone. Occorre pertanto che l'Amministrazione riveda il testo sottoposto al parere della Sezione secondo l'esigenza più sopra riferita.

4. Passando ora ad una analitica considerazione delle singole disposizioni della bozza di provvedimento normativo, occorre innanzi tutto integrare il preambolo con il riferimento al d.l. n. 78 del 2010 ed alla relativa legge di conversione. Inoltre va perfezionato il riferimento al d.P.C.M. attuativo del comma 6 dell'art. 1 l. n. 172 del 2009.

All'art. 1 il riferimento agli artt. 45 e 46, lett. c) e d) del d.lgs. n. 300 del 1999 andrà integrato con il rinvio alle successive modificazioni ed integrazioni subite da quest'ultimo atto di rango legislativo.

All'art. 3 si segnala che occorre un coordinamento più chiaro tra quanto disposto dalle lett. e) e f) e quanto dispone l'art. 4 sulle competenze della Direzione generale per le politiche del personale.

Analogamente il Servizio ispettivo, di cui al comma 2, facente capo al Segretariato generale rischia di creare duplicazioni con le competenze della suddetta Direzione generale per le politiche del personale e con quelle dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Alla lett. g) deve essere eliminato il riferimento all'Istituto affari sociali (IAS), mentre la lett. i) deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 7 in ordine alle competenze della Direzione generale delle relazioni industriali.

All'art. 4 le competenze della Direzione generale per le politiche del personale in ordine alla programmazione, coordinamento operativo e verifica dei risultati degli uffici territoriali in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretario generale appare riduttiva rispetto alla previsione del comma 2 dell'art. 14, secondo la quale le strutture organizzative territoriali dipendono "organicamente e funzionalmente" dalla Direzione generale per le politiche del personale in raccordo con la funzione esercitata dal Segretario generale; ma nello stesso tempo, visto che le articolazioni territoriali esercitano per lo più funzioni ispettive, sembrano svuotare di significato le attribuzioni della Direzione generale per l'attività ispettiva.

All'art. 6 ci si domanda se la disciplina dell'esonero dai contributi per la disoccupazione involontaria non possa rientrare nella più generale nozione di "sgravi contributivi", che sono invece attribuiti alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, di cui al successivo art. 9.

Quanto, poi, all'art. 7, che attribuisce alla Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro il coordinamento e la partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e la cura dei rapporti con l'UE, l'OIL, l'ONU, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, non si può non sottolineare come si tratti di competenze che, da un lato, interferiscono con l'attività svolta dal Segretariato generale, di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 3, e dall'altro vedono contemplate competenze analoghe della Direzione generale dei servizi per il lavoro, di quella per le politiche previdenziali e assicurative e di quella per l'inclusione e le politiche sociali.

All'art. 8 andrebbe fatta salva la previsione della lett. d) del comma 14 dell'art. 1 del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, che riserva al Presidente del Consiglio l'espressione dei concerti in una serie di fattispecie attinenti alla parità tra uomo e donna.

Quanto, poi, all'art. 10, occorre far presente che il suddetto comma 14 dell'art. 1 d.l. n. 85 del 2008, alle lett. a) e b), riserva alla Presidenza del Consiglio le politiche giovanili e le politiche per la famiglia, nonché quelle per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, onde si ritiene opportuna una migliore specificazione delle politiche, che residualmente dovranno essere esercitate dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'art. 11 contempla tra le competenze della Direzione generale per il terzo settore la "diffusione dell'informazione in materia di terzo settore", con ciò creando un'evidente interferenza con le

competenze della Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali.

Quanto all'art. 12 si pone la questione se le competenze alla tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati non sia più propriamente da trasferire alla Direzione generale per il terzo settore e se la vigilanza sul soggiorno dei minori stranieri non debba attribuirsi alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

L'art. 13, demandando alla Direzione generale per l'attività ispettiva l'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro, sembrerebbe ripetere competenze che l'art. 7 attribuisce alla Direzione generale delle relazioni industriali.

Quanto, poi, all'art. 14 va notato che occorrerebbe specificare che il responsabile delle Direzioni regionali è di livello dirigenziale non generale.

Per ciò che attiene al personale di livello non dirigenziale, l'Amministrazione referente fa presente che è in corso un ampio processo di ristrutturazione, che dovrebbe consentire un pieno adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 74 d.l. n. 112 del 2008. In tale situazione i dati contenuti nella Tab. A, richiamata dall'art. 15, possono essere ritenuti realistici, salvo, naturalmente una successiva verifica da parte degli organi competenti allorchè il processo di ristrutturazione potrà ritenersi completato.

All'art. 17 deve rilevarsi innanzi tutto come l'abrogazione del solo d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, che era stato redatto secondo la tecnica novellistica, manterrebbe in vita le disposizioni degli artt. 1, 6, 7, 9 comma 1, primo periodo, comma 2 e comma 3 del d.P.R. 26

marzo 2001, n. 176. Ora, l'art. 1 è assorbito dall'art. 1 del presente decreto, l'art. 6 dall'art. 16 del presente decreto, l'art. 7 dall'art. 15 del presente decreto, l'art. 9, 1° comma, primo periodo, dall'art. 18 del presente decreto. Resterebbero in vita soltanto i commi 2 e 3 dell'art. 9 del suddetto d.P.R. n. 176 del 2001, che, ove l'Amministrazione intendesse nella propria discrezionalità adeguarvisi, potrebbero ben essere inseriti nel regolamento sul quale si chiede il parere.


Quanto, infine, all'espressa abrogazione del d.P.C.M. 30 marzo 2007 va, innanzi tutto, tenuto conto che esso era già stato in buona parte implicitamente abrogato dalla l. n. 172 del 2009, che al comma 7 dell'art. 1 ha disposto che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione sia fatto salvo il d.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 2, comma 2, e di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) e c), del d.P.C.M. 30 marzo 2007. La prima previsione dovrebbe ritenersi superata con l'emanazione del regolamento in esame, mentre la seconda sarà superata allorchè sarà data completa attuazione al processo di organizzazione attraverso l'emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il comma 4 dell'art. 3 del d.P.C.M. assume attualmente valore, in quanto integrativo del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, la cui vigenza è fatta salva dal succitato comma 7 dell'art. 1 l. n. 172 del 2009.

In tale situazione appare alla Sezione opportuno che si proceda anche all'abrogazione espressa di tutti quegli atti, come il d.P.C.M. 9 novembre 2007 o il d.P.C.M. 20 novembre 2008, la cui vigenza sembrerebbe aver perso ogni ragion d'essere.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione e fornisca i necessari chiarimenti.

L'ESTENSORE
Dario Nocilla




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/10/2010
Prot. 04 / UL / 0005423 / L

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi
Piazza Capo di Ferro, 13
ROMA

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

A seguito della pronuncia interlocutoria espressa da codesta Sezione con parere n. 3639/2010 nell'adunanza del 26 agosto 2010, si trasmette, per l'espressione del parere di legge, il nuovo schema del provvedimento indicato in oggetto, corredato della relazione illustrativa a firma dell'On.le Ministro e degli atti ad essa allegati.

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
dott. Romolo de Camillis

Allegati:

- 1) Parere n. 3639/2010 del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
- 2) Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, del 7 maggio 2008
- 3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione, in via amministrativa, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SL

T:\Regolamento organizzazione MINLAV\lett a cds 2.doc

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto *l'articolo 87 della Costituzione;*

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione, ed in particolare *gli articoli 117 e 120 della Costituzione;*

Visto *l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

Vista *la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;*

Visto *il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

Visto *il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

Visto *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;*

Vista *la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;*

Visto *il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*

Visto *il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;*

Visto *il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;*

Vista *la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;*

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto l'art. 2, comma 8 - bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, commi 6 e 15;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2008, recante i criteri e modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite in seguito all'accorpamento dei Ministeri di cui all'art. 1, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2010 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172 (in corso di registrazione) ;

Visto l'art. 6, comma 4 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentito il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 1.

(Funzioni e attribuzioni)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: <<Ministero>>, esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Organizzazione)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è altresì articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
2. Presso il Ministero sono altresì individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.
(*Segretario generale*)

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dell'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:

- a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
- b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;
- c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
- d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione previste all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, in materia di integrità e trasparenza;
- e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
- g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'*art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419*, e su Italia Lavoro S.p.A.;
- h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*;
- i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle materie indicate nel presente comma, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
- m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'*art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

2. Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'*art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e delle disposizioni contemplate all'*art. 53, del decreto legislativo*

30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale svolge altresì funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.

4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4.

(Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica)

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

Art. 5.

(Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali)

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonché alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; cura le attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della *intranet*; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

Art. 6.

(Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro)

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, del fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1 - ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del predetto decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e

all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2008, n. 394.

Art. 7.

(Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro)

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'art. 5 e presidenza della Commissione di cui all' articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

(Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro)

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 9.

(Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative)

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO-IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa agli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Covip; vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, Covip, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di

assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

Art. 10.

(Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali)

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Art. 11.

(Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali)

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle

politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato, consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

Art. 12.

(Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 13

(Direzione generale per l'attività ispettiva)

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex art. 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanza c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.

CAPO II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14.

(Direzioni del lavoro)

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le direzioni del lavoro, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale.

Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
- b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
- c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) gestione amministrativa delle risorse umane;
- e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
- f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
- g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
- h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.

5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di 74 ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

- a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
- d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- g) mediazione delle controversie di lavoro;
- h) certificazione dei contratti di lavoro;
- i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.

7. Alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.

8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro è conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15.

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 16

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta delle direzioni generali interessate sentite le organizzazioni sindacali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17.
(Modificazioni di norme e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate i seguenti provvedimenti:
- a) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà.
 - c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale.

Art 18.
(Disposizioni finali)

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		
Dotazione Organica complessiva del personale		
QUALIFICHE DIRIGENZIALI	Dirigenti I fascia	12 ^(*) (**)
	Dirigenti II fascia	201 (***)
Totale dirigenti I fascia, II fascia		213
AREE FUNZIONALI	FASCE RETRIBUTIVE	
AREA III	F5 (ex C3S)	
	F4 (ex C3)	
	F3 (ex C2)	
	F2 (ex C1S)	
	F1 (ex C1)	
Totale Area III		5.478
AREA II	F4 (ex B3S)	
	F3 (ex B3)	
	F2 (ex B2)	
	F1 (ex B1)	
Totale Area II		3.262
AREA I	F2 (ex A1S)	
	F1 (ex A1)	
Totale Area I		80
Totale aree funzionali		8.820
TOTALE GENERALE		9.033
<p>(*) Oltre tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.</p> <p>(**) Comprensivi del posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione.</p> <p>(***) Comprensivi dei 8 posti presso gli uffici di diretta collaborazione e di 1 posto presso l'Organismo indipendente di valutazione.</p>		



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale

Signor Ministro,

in relazione alle osservazioni formulate da codesta Sezione, con parere n. 3639/2010, relativamente allo schema regolamentare di cui in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni e le risposte richieste.

Si rappresenta in via preliminare che le modalità di calcolo effettuate per dare attuazione alle misure di razionalizzazione previste dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono state adottate in linea con gli atti di indirizzo forniti in materia in questi anni dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare si chiarisce che la riduzione degli uffici dirigenziali è stata effettuata tenuto conto della somma degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale dei due precedenti dicasteri (Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale) in quanto l'adozione del regolamento del Ministero unificato (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) promossa in data 10 dicembre 2008 prima e successivamente a marzo 2009 è stata bloccata in sede governativa in considerazioni di scelte politiche adottate che hanno portato in data 13 novembre 2009 attraverso la legge n. 172 del 2009 all'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo occorre chiarire che il ricorso ad un diverso criterio di calcolo per effettuare le predette riduzioni avrebbe determinato una disparità di trattamento tra le amministrazioni già adempienti e quelle non adempienti come nel caso di specie in forza di scelte politiche del governo.

Per quanto concerne in particolare la riduzione dei posti di livello dirigenziale generale lo scrivente Ministero ha operato in forza della seguente normativa regolamentare.

In particolare si precisa che, ai fini del calcolo degli uffici di livello dirigenziale generale esistenti sui quali è stata effettuata la predetta riduzione, è stato preso in considerazione il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ancora vigente, il quale prevede n. 13 direzioni di livello dirigenziale generale, coordinate da un Segretario generale che costituisce autonomo centro di responsabilità amministrativa (n. 14 posti di livello dirigenziale generale). Inoltre occorre chiarire che il D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, dispone che un posto di livello dirigenziale generale viene utilizzato per il titolare del Servizio di Controllo Interno (oggi OIV).

La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ancora vigente, è stata adottata successivamente con il d.P.C.M. 5 ottobre 2005, e prevede n. 15 posti di livello dirigenziale generale (n. 13 Direzioni generali, un Segretario generale, un posto di funzione di livello dirigenziale generale per il titolare del Servizio di Controllo Interno - oggi OIV).

Allo stesso risultato, cioè alla somma complessiva dei posti di livello dirigenziale generale sui quali è stata effettuata la predetta riduzione, pari a n. 15 posti di livello dirigenziale generale, si arriva se si prende in considerazione il d.P.C.M. 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, adottato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181; convertito, con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale era composto da n. 8 uffici di livello dirigenziale generale coordinate da un Segretario generale (n. 9 posti di livello dirigenziale generale) e il Ministero della solidarietà sociale composto da n. 5 uffici di livello dirigenziale generale. In forza del predetto D.P.R. n. 297/2001 al titolare del Secin del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato attribuito un incarico di livello dirigenziale generale, occupando il relativo posto in dotazione organica (D.P.C.M. 5 ottobre 2005), mentre, il posto del Servizio di controllo interno del Ministero della solidarietà sociale è stato ricoperto da un soggetto esterno all'amministrazione con uno specifico incarico professionale.

Occorre inoltre fare un'ulteriore precisazione in riferimento al d.P.C.M. 30 novembre 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale. In forza del d.P.C.M. in questione veniva trasferita al Ministero della solidarietà sociale una unità di personale di qualifica dirigenziale di prima fascia e le relative risorse finanziarie a seguito del trasferimento delle competenze in materia di politiche antidroga.

Al riguardo si precisa che detto posto di funzione di livello dirigenziale generale non è stato coperto da parte di questo Ministero in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale con nota n. 685 del 7 maggio 2008, che si allega, ha disposto che la proposta di conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale presso la direzione generale per il coordinamento delle politiche contro le dipendenze non poteva essere accolta per i seguenti motivi: a) non risultava compiutamente realizzato il processo di riorganizzazione del Ministero della solidarietà sociale; b) l'incarico atteneva all'espletamento di competenze destinate ad essere oggetto di ulteriori processi di riorganizzazione secondo quanto previsto dalla vigente legge finanziaria; c) in particolare si segnalava che nell'ambito del trasferimento delle predette risorse della Presidenza del Consiglio al Ministero della solidarietà non si è realizzato il trasferimento del posto di funzione di livello dirigenziale generale, destinato a costituire la nuova direzione generale per le tossicodipendenze del neocostituito dicastero. Inoltre, è stato rappresentato che il d.P.C.M. del 9 novembre 2007, ha infatti esplicitamente condizionato il trasferimento del predetto posto di organico al contestuale trasferimento di una unità di personale dirigenziale di prima fascia. Il mancato esercizio della facoltà di opzione (prevista dal medesimo decreto legge) per il trasferimento al nuovo Ministero, da parte del dirigente di prima fascia interessato, ha quindi prodotto la permanenza nell'ambito delle risorse della Presidenza del Consiglio dell'unità di personale dirigenziale di prima fascia e del relativo posto di organico. Difatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008 prima, recante l'istituzione della missione denominata "dipartimento per le politiche antidroga" e poi, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2009, recante l'organizzazione del dipartimento per le politiche antidroga, è stato coperto il predetto posto di livello dirigenziale generale. In particolare si segnala che il Dipartimento in questione si articola in due uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti due coordinatori con funzione di livello dirigenziale generale, e in quattro servizi cui sono preposti quattro coordinatori con incarico di livello dirigenziale non generale.

Ciò posto, si precisa che questa amministrazione ha effettuato la suindicata riduzione sulla base dei dati risultanti dal D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, dal d.P.C.M. 5 ottobre 2005, dal d.P.C.M. 30 marzo 2007, nonché di quanto previsto dal D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297.

Inoltre si chiarisce che il posto di funzione di livello dirigenziale generale previsto per il titolare dell'Organismo indipendente della valutazione è quello già previsto dall'art. 3, del precitato d.P.C.M 30 marzo 2007.

In ordine alle riduzioni effettuate relativamente agli uffici di livello dirigenziale non generale si segnala che l'amministrazione ha proceduto prima alla riduzione del 15% in forza dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74, del citato decreto legge n. 112/2008 e, successivamente, all'ulteriore riduzione del 10% in forza dell'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge n. 194/2009, tenuto conto dell'istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo la soppressione in totale di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale che passano da 262 posizioni di livello dirigenziale non generale a 201. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei tagli effettuati.

D.P.C.M 5 ottobre 2005 (Dotazione Organica)	Art 1 comma 404 L. 296/2006 – art. 74 del d.l. 112/2008 (Taglio 15%)	Art. 2 comma 8 bis D.L. 194/2009 (Taglio 10%)	Con la prima riduzione del 15 % vengono soppresse n. 39 posizioni di livello dirigenziale non generale
262	223	201	Con la seconda riduzione del 10 % n. 22 posizioni di livello dirigenziale non generale

Inoltre si precisa che l'amministrazione ha proceduto ad integrare la tabella A recante la dotazione organica specificando che tra i nove posti di funzione di livello dirigenziale non generale sono ricompresi anche i posti di livello dirigenziale non generale dell'Organismo indipendente di valutazione, n. 8 presso gli uffici di diretta collaborazione e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione, in linea con le previsioni di cui all'art. 16, comma 2 dello schema regolamentare in questione. Al riguardo si precisa che alla regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione e della struttura tecnica di supporto all'Organismo indipendente di valutazione si provvederà con successivo e specifico regolamento degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione. Occorre altresì precisare che per la riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione l'amministrazione e dell'Organismo indipendente di valutazione si è tenuto conto di quanto previsto dal d.P.C.M. 30 marzo 2007, secondo quanto previsto dalla stessa legge 13 novembre 2009, n. 172, e dal D.P.R 17 maggio 2001, n. 297, nonché di quanto previsto dal d.P.C.M del 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata n. 172/2009 in corso di registrazione alla Corte dei conti. (Si allega copia del d.P.C.M).

Con riferimento all'articolazione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro, si precisa che è stato specificato che ai responsabili delle direzioni regionali e territoriali del lavoro verrà conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.

Con riferimento agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si segnala che l'amministrazione ha provveduto a verificare l'impatto del provvedimento legislativo in questione sullo schema di regolamento in esame, ed ha provveduto ad integrare il preambolo dello schema

regolamentare in esame richiamando il predetto decreto legge n. 78/2010, nonché a recepire le seguenti novità legislative:

- è stato eliminato il riferimento all'Istituto Affari Sociali (IAS) in linea con le previsioni di cui all'art. 7, comma 15, del citato decreto legge;

- sono stati previsti nel regolamento in esame, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del citato decreto legge, tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno presso il Segretariato generale, per effetto della soppressione dell'IPSEMA; gli incarichi si riferiscono ai tre posti di funzione dei componenti del Collegio sindacale dell'Ente soppresso di nomina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In relazione alle singole disposizioni dello schema di regolamento si forniscono i seguenti chiarimenti.

In riferimento all'art. 1 si segnala che è stato integrato, come da indicazione, il riferimento agli articoli 45 e 46, lett. c) e d) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

In relazione all'art. 3 si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel segnalare in via preliminare che detto schema regolamentare si pone in linea con le novità legislative previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, si ricorda che l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, dispone che il Segretario generale *"Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro"*; pertanto, le previsioni di cui alla lettera e) e f) dello schema di regolamento in esame non appaiono in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4 del medesimo schema regolamentare in quanto si tratta di una competenza di carattere generale di coordinamento amministrativo prevista dallo stesso legislatore.

Inoltre si precisa che, in linea con quanto previsto dal predetto decreto legislativo n. 150/2009, il coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione di programma, nell'ambito dell'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, risponde alle esigenze del nuovo sistema di valutazione delle attività che si basano sul ciclo di gestione della performance che deve essere strettamente collegata con la programmazione finanziaria e di bilancio (predisposizione ed assegnazione degli obiettivi, collegamento tra assegnazione degli obiettivi e delle risorse, valutazione intermedia con eventuale adozione degli interventi correttivi che si ritiene necessario assumere, valutazione della performance individuale ed organizzativa, applicazione degli esiti della valutazione ai sistemi premianti, rendicontazione degli esiti della programmazione). Pertanto la figura del Segretario generale si colloca nelle funzioni di supporto e raccordo a sostegno dei compiti assegnati all'indirizzo politico dal capo II del richiamato decreto legislativo n.150/2009.

Allo stesso modo si precisa che le competenze attribuite al servizio ispettivo sono volte ad assicurare le verifiche strumentali dirette ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento, ad effettuare verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché sull'osservanza delle disposizioni relative al conferimento di incarichi di collaborazione. L'attività di verifica e controllo ha ad oggetto anche l'osservanza delle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i contratti di sponsorizzazione e patrocinio oneroso. Al riguardo si precisa che dette competenze sono circoscritte e si differenziano, fondandosi innanzi tutto sull'art. 1, comma 62 della richiamata legge 662/1996, da quelle spettanti alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica e presso l'Organismo indipendente di valutazione a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto

legislativo n. 150 del 2009, pertanto, si conferma la scelta organizzativa di prevedere presso il Segretariato generale la funzione del servizio ispettivo.

Invece, per quanto concerne la richiesta di coordinare le previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) con quanto disposto dall'art. 7, si segnala che la competenza in materia di politiche internazionali spettante al Segretario generale è una competenza di coordinamento delle attività e di rappresentanza presso gli organismi internazionali, al fine di assicurare la coerenza e l'uniformità delle posizioni assunte in sede internazionale, che viene svolta in raccordo con le direzioni generali competenti per quanto concerne gli specifici profili di settore. Pertanto, si ritiene che tale attività non necessiti di uno specifico raccordo con la direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, operando il raccordo nei confronti di tutte le direzioni generali che hanno per le rispettive funzioni ciascuna una rispettiva proiezione internazionale.

Con riferimento a quanto segnalato in merito alle competenze spettanti alla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, si rappresenta che l'amministrazione ha recepito le indicazioni fornite da codesta sezione, pertanto, ha rafforzato le competenze spettanti alla direzione in questione relativamente alle attività di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati degli uffici territoriali. Invece, l'amministrazione intende confermare la scelta organizzativa di mantenere la dipendenza funzionale degli uffici territoriali presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, tenuto conto che gli uffici territoriali sono chiamati ad esercitare oggi una gamma di servizi specialistici (gestione dei decreti di cassa integrazione, accordi sindacali per gli strumenti di politica passiva definiti a livello nazionale, promozione degli strumenti di politica attiva, gestione dello sportello degli immigrati, et.) che vanno oltre l'attività ispettiva, che richiede una strutturata attività di supporto e gestione delle risorse umane e finanziarie.

Con riferimento alla questione relativa alla disciplina dell'esonero dai contributi per la disoccupazione involontaria ed, in particolare, se potesse rientrare nella più generale nozione di sgravi contributivi, si precisa quanto segue. Gli esoneri contributivi per la disoccupazione involontaria tecnicamente non possono configurarsi quali sgravi contributivi, atteso che non si tratta di un'agevolazione contributiva in favore del datore di lavoro, ma più propriamente dell'esclusione dell'obbligo assicurativo contro l'evento "disoccupazione involontaria", esclusione prevista *ope legis* nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con l'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, l'obbligatorietà era, altresì, esclusa per quei datori di lavoro per i quali veniva accertata la stabilità di impiego. L'esclusione dell'obbligo contributivo veniva disposta con decreto ministeriale, a seguito di domanda del datore di lavoro interessato e di verifica ispettiva sull'effettiva stabilità di impiego dei lavoratori dipendenti del richiedente. L'art. 20, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha abrogato la disposizione di cui all'art. 40, n. 2 del R.D.L. n. 1827/35. Conseguentemente, una volta individuate con l'Inps le modalità per la concreta estensione dell'obbligo contributivo a carico di tutti i datori di lavoro, ad esclusione ovviamente delle pubbliche amministrazioni, in capo alla direzione generale in questione sono rimaste unicamente competenze residuali relative principalmente al contenzioso su domande presentate in vigenza dell'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Pertanto, si conferma la scelta organizzativa di mantenere la competenza presso la direzione generale per le politiche attive e passive.

Con riferimento a quanto evidenziato in merito alle competenze spettanti alle direzioni generali delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, delle politiche dei servizi per il lavoro, delle politiche previdenziali e assicurative e di quella per l'inclusione e le politiche sociali in materia di politiche internazionali ed, in particolare, all'interferenza di dette previsioni con la competenza spettante al Segretario generale si rappresenta che, come già evidenziato, si tratta di una competenza di coordinamento delle attività e rappresentanza presso gli organismi internazionali volta ad assicurare la coerenza e l'uniformità delle posizioni assunte in sede internazionale, pertanto, il richiamo di alcune competenze specifiche in materia internazionale presso le predette

direzioni generali non appare in contrasto con le previsioni di cui all'art. 3, dello schema di regolamento in esame.

In relazione alla previsione di cui all'art. 1, comma 14, lett d) secondo cui al Presidente del Consiglio il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di pari opportunità tra uomo e donna, si rappresenta che questa amministrazione ha accolto l'indicazione di codesta Sezione.

In riferimento alla richiesta di specificare le competenze residuali spettanti alla direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali in forza delle previsioni di cui all'art. 1, comma 14, lett a) e b) del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 che riservano alla Presidenza del Consiglio le competenze in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia, nonché quelle per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, si rappresenta che lo schema di regolamento in questione richiama in modo puntuale le competenze residuali spettanti alla direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legge n. 85/2008.

Con riferimento agli interventi effettuati presso l'ex Ministero della solidarietà sociale si rappresenta che a seguito dell'accorpamento sono stati effettuati significativi interventi di razionalizzazione. Detti interventi hanno portato alla soppressione della direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), prevedendo, il contestuale, trasferimento delle prevalenti competenze alla direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale. Al riguardo si precisa che le competenze spettanti all'ex direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), trasferite alla nuova direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali sono state riviste, tenuto conto delle novità legislative apportate prima dal decreto legge 181 del 2006, che ha fatto venire meno la competenza sulle politiche per la famiglia e sulle politiche per i giovani trasferendola alla PCM e, di recente, dal decreto legge n. 85 del 2008. Inoltre, si segnala che la competenza relativa alla responsabilità sociale delle imprese spettante all'ex direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e le responsabilità sociale delle imprese (CSR) è stata trasferita alla direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, perché più rispondente al disegno organizzativo in atto. Tali interventi si pongono in linea con il disegno complessivo perseguito inteso ad assicurare un accorpamento omogeneo delle funzioni. Tale intervento, non è stato il frutto di mero accorpamento meccanico di funzioni, bensì, il risultato di un'analisi sostanziale delle competenze interne delle singole direzioni accorpate alla luce dei documenti programmatici sul nuovo modello di Welfare e dell'assetto sulle competenze dei diversi livelli di governo alla luce del Titolo V della seconda parte della Costituzione, che ha portato ad una rivisitazione complessiva delle competenze della nuova direzione generale, che ha assunto la denominazione di direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Con riferimento a quanto evidenziato in ordine alla competenza spettante alla direzione generale per il terzo settore in materia di "diffusione dell'informazione in materia di terzo settore" si segnala che la previsione di tale competenza non appare in contrasto con le competenze spettanti alla direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali in quanto si tratta di un'attività specifica e settoriale volta alla promozione delle politiche riguardanti in terzo settore allo scopo di favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale.

In riferimento alla competenza spettante alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di gestione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati si segnala che l'amministrazione conferma la scelta organizzativa di mantenere la competenza presso detta direzione generale in quanto si tratta di una competenza che necessita un'attività di coordinamento, monitoraggio e una gestione integrata con riferimento alla politica generale del Ministero sull'immigrazione.


In relazione alle competenze spettanti alla direzione generale per l'attività ispettiva, in materia di coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio, nonché all'attività di programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali, si segnala che si tratta di specifiche competenze in materia di programmazione, coordinamento e controllo delle attività ispettive previste dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In particolare si segnala che il personale ispettivo è chiamato a vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato.

Invece per quanto riguarda le competenze spettanti alla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, di disciplina relativa ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, nonché le attività volte a verificare l'attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro, si segnala che non si tratta di una specifica attività di vigilanza e di verifica ispettiva ma di un'attività di indirizzo giuridico amministrativa esercitata al fine di garantire la corretta attuazione della normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare si precisa che viene svolta un'attività di analisi e studio relativamente all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in riferimento all'applicazione degli istituti relativi ai rapporti di lavoro.


Infine si segnala che l'amministrazione ha proceduto altresì all'abrogazione del D.P.C.M 9 novembre 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà, in considerazione di quanto previsto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 e tenuto conto che si tratta di un atto non meramente ricognitivo ma che ha prodotto anche effetti costitutivi. Si ritiene invece non necessario procedere all'abrogazione del d.P.C.M del 20 ottobre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 8, del predetto decreto legge n. 85/2008, adottato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Ministero unificato), in quanto si tratta di atto meramente ricognitivo che si limita a fotografare le strutture dei due dicasteri incorporati presso l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ministero della salute e Ministero della solidarietà sociale) e che in quanto tale ha già prodotto ed esaurito i suoi effetti.

Infine si segnala che l'amministrazione ritiene opportuno integrare, come indicato da codesta sezione, lo schema di regolamento in oggetto prevedendo un meccanismo di verifica sull'attuazione dei processi di riorganizzazione, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Segretario Generale
Cons. Francesco Verbaro



VISTO: si trasmettono gli atti
al Consiglio di Stato per il
prescritto parere





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5304

Roma, addì 3 dicembre 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI.**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3639/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Torsello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 novembre 2010

NUMERO AFFARE 03639/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n.
04/UL/0003892/L del 7 luglio 2010, con la quale il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (Ufficio legislativo) chiede il parere
del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 26 agosto 2010;

Vista la nuova relazione senza numero e data, trasmessa con nota n.
04/UL/0005453/L del 21 ottobre 2010, con la quale
l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e trasmette un
nuovo testo del provvedimento normativo in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere
Damiano Nocilla;

Premesso:

Fondamento e contenuto del regolamento di organizzazione in oggetto sono stati già illustrati nella premessa al parere interlocutorio della Sezione del 26 agosto 2010.

In quest'ultima Adunanza la Sezione, dopo aver esaminato il d.P.R. recante organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottava un parere, nel quale si chiedeva, innanzi tutto, che l'Amministrazione fornisse chiarimenti in ordine al criterio adottato per calcolare la riduzione delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia previste nel decreto di riorganizzazione, e rendesse esplicito come il testo in oggetto si coordinasse con le disposizioni contenute nel d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Inoltre il predetto parere svolgeva talune osservazioni riguardanti singole disposizioni contenute nel testo trasmesso unitamente alla relazione presentata il 7 luglio 2010.

Con successiva relazione del 21 ottobre 2010, l'Amministrazione, dopo aver fornito ampi e dettagliati chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo delle riduzioni di organico, che la legislazione impone alle pubbliche amministrazioni al fine del contenimento della spesa pubblica, dichiara di adeguarsi a talune delle osservazioni formulate dalla Sezione in merito a singole disposizioni, mentre per altre osservazioni espone i motivi che l'hanno indotta a non condividerle.

Considerato:

1. Per quanto riguarda il computo delle posizioni dirigenziali da prendere a base per operare le riduzioni delle consistenze di organico richieste dalla legislazione vigente, la Sezione, pur rilevando che il computo potesse essere effettuato tenendo conto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive letter 'h' followed by a subscript '2'.

delle ripetute oscillazioni della legislazione in materia di accorpamento e scorporo di Ministeri, ritiene che proprio il rapido succedersi delle modificazioni subite dal d.lgs. n. 300 del 1999 giustifichi il fatto che l'Amministrazione abbia seguito il criterio di riduzione delle consistenze organiche dei dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero, prendendo a base la consistenza organica più facilmente determinabile e, quindi, concorda con quanto l'Amministrazione intende stabilire a questo riguardo con la bozza di provvedimento normativo in oggetto.

Tuttavia, non può omettere di formulare alcune considerazioni di carattere formale e sostanziale in ordine all'introduzione della disposizione del comma 2 dell'art. 2, conseguente alla soppressione dell'IPSEMA. Con quest'ultima disposizione si introducono posti di funzione di dirigente generale, un posto dei quali viene collocato presso il Segretariato generale; si tratta di pura attuazione di quanto dispone l'art. 7, co. 6, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122. In quest'ultima norma si prevede, infatti, che i posti in posizione di fuori ruolo, corrispondenti all'incarico di componente del Collegio sindacale dell'IPSEMA, *"sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali"*.

A parte il fatto che l'introduzione di tale disciplina implica un mutamento della nota apposta alla Tabella A, in quanto il titolo in base al quale i tre posti di funzione sono stati inseriti non è costituito dall'art. 3, co. 7, d.lgs. n. 479 del 1994, bensì dall'art. 7, co. 6, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, va rilevato che – come si ricava dall'ultimo periodo di quest'ultima proposizione legislativa –

L'attribuzione dei tre posti di funzione non trova la sua ragione d'essere in una permanente esigenza di aumentare la pianta organica del Ministero, bensì in quella di evitare che i tre componenti del Collegio sindacale dell'IPSEMA potessero perdere la propria qualifica. Di qui la necessità che l'istituzione dei tre posti di funzione di cui al co. 2 dell'art. 2 non si configuri come permanente aumento della pianta organica del Ministero, quanto come provvedimento-ponte per il passaggio dall'attuale consistenza a quella che il titolare della potestà regolamentare di organizzazione ritiene in astratto confacente alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, in collegamento alle necessità organizzative dell'Amministrazione..

Venendo, poi, alle diverse osservazioni riguardanti ulteriori articoli del regolamento di organizzazione in esame, va rilevato come, per quanto riguarda l'art. 3, pur concordando che l'art. 6 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, assicura al Segretario generale funzioni di coordinamento, si deve pur sempre rilevare che le disposizioni concernenti l'organizzazione ministeriale devono essere redatte in modo chiaro e semplice, onde sia possibile individuare con immediatezza l'organo competente ad esercitare una certa attività. E se non vi sono dubbi che il Segretario generale costituisca uno dei soggetti che partecipano all'attività di programmazione ed indirizzo ed a quella di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), occorre che le disposizioni regolamentari individuino i rapporti tra i vari organi che partecipano alle diverse attività, sicchè, ad es., non risulta chiara la differenza tra l'attività di *"coordinamento delle attività di*

programmazione degli uffici territoriali del Ministero” (art. 3, co. 1, lett. f) e la *“programmazione delle attività... degli uffici territoriali”* (art. 4). O la prima rientra in quelle che l’art. 4 definisce come *“coordinamento dell’azione amministrativa esercitata dal Segretario generale”*, o costituisce un’attività ulteriore, che deve essere più esattamente definita.

Analogamente le competenze esercitate dal servizio ispettivo vanno più esattamente coordinate con le analoghe funzioni esercitate dallo stesso Segretario generale, in quanto partecipe delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, e con quelle esercitate dalla Direzione generale per le politiche del personale. Il che potrà avvenire o attraverso una più puntuale specificazione, oppure attraverso una individuazione dei rapporti tra i diversi organi partecipi della medesima funzione.

Analogamente, si prende atto che la competenza, di cui alla lett. i) del suddetto primo comma dell’art. 3, si limita al mero coordinamento delle attività in materia di politiche internazionali, ma si mantiene il rilievo, a questo proposito, di non soddisfacente formulazione della proposizione normativa. Cosa significhi, infatti, *“coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle materie indicate al presente comma”*, quando le materie *“indicate nel presente comma”* sono già per lo più materie di programmazione, indirizzo e coordinamento e quando il *“coordinamento e [la] partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale”* spetta già alla Direzione generale delle relazioni industriali, è difficile dire.

Analogamente è difficile dire in che cosa si differenzi la *“cura dei rapporti con gli organi competenti dell’UE, con il Consiglio d’Europa, con*

M

l'OIL, con l'OCSE e con l'ONU", quando la *"partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale"* e la *"cura dei rapporti"* con le suddette organizzazioni rientrano tra le competenze elencate nell'art. 7. A questo proposito si suggerisce di limitarsi, per ciò che riguarda la lett. i), a fissare come competenza del Segretario generale il *"coordinamento di tutte le attività del Ministero in materia di politiche internazionali"* e di mantenere le attribuzioni relative a tale materia alle varie Direzioni generali; ovviamente ciò implica che, ad es., si elimini dall'art. 7 la parola *"coordinamento"*. Una tale formulazione parrebbe utile anche ad individuare un organo regolatore di eventuali conflitti di competenza tra la Direzione generale per le relazioni industriali e le Direzioni generali dei servizi per il lavoro, delle politiche previdenziali e assicurative e dell'inclusione e le politiche sociali.

Sempre a proposito dell'art. 7 si suggerisce – ad evitare ogni equivoco con le competenze attribuite dall'art. 13 alla Direzione generale per le attività ispettive – di riformulare la competenza relativa alla *"tutela delle condizioni di lavoro"* nel modo seguente: *"tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio dell'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche utilizzando i risultati dell'attività ispettiva esercitata dalla Direzione generale per le attività ispettive e con particolare riferimento alle misure previste dal d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia"*.

Si dà atto che l'attuale formulazione delle competenze spettanti alla Direzione generale per le politiche del personale appare maggiormente in linea con la disposizione del comma 2 dell'art. 14,

4

anche se, come più sopra argomentato, occorrerebbe un ulteriore sforzo di specificazione delle competenze del Segretario generale in materia. Analogamente si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione in ordine al coordinamento tra gli artt. 6 e 9, così come del fatto che il Ministero del lavoro si è adeguato all'osservazione espressa in ordine all'art. 8.

Si mantiene, invece, l'osservazione relativa all'art. 10, in ordine al quale si suggerisce di introdurre una proposizione che faccia salva le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal d.l. n. 85 del 2008 all'art. 1, co. 14, altrimenti resterebbe pur sempre indeterminato il significato, per la verità alquanto generico, della *"promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità"*. Valuti l'Amministrazione se non sia il caso di acquisire sulla questione il parere della Presidenza dei Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e per le politiche della famiglia).

Si prende atto anche dei chiarimenti relativi all'art. 11 e di quelli riguardanti l'art. 12, soprattutto perché – come è stato chiarito – si tratta di attività specialistiche, o di attività che richiedono una particolare integrazione con le altre attività svolte dalle due Direzioni generali interessate. Si dà atto altresì che l'Amministrazione si è adeguata al rilievo riguardante l'art. 14 con

M 7

l'inserimento di un ultimo comma.

Quanto infine ai suggerimenti contenuti nel parere del 26 agosto 2010 relativamente a come il regolamento in oggetto si coordina col previgente sistema normativo e alla semplificazione di quest'ultimo, si rileva come l'Amministrazione non abbia ritenuto opportuno adeguarsi, se non per una parte, alle osservazioni della Sezione.


A riguardo, per ciò che concerne l'ipotizzata abrogazione del d.P.C.M. 20 novembre 2008, sono proprio le considerazioni svolte dall'Amministrazione per giustificare il fatto di non aver proceduto alla sua abrogazione espressa a giustificarne, invece, l'inserzione nell'art. 17. Basterà richiamare a questo proposito quanto dispongono le norme di delega al Governo in ordine alla semplificazione delle leggi e dei regolamenti; infatti, per i regolamenti l'art. 17, co. 4 *ter*, l. n. 400 del 1988 dispone: *"Con regolamenti da emanare ai sensi del co. 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete"*. Onde non sembra esservi ostacolo a che, presentandosene la possibilità, la medesima operazione non venga svolta in sede di emanazione di un singolo regolamento, che introduce una disciplina organica dell'intera materia. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla questione dell'abrogazione espressa del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, sulla quale l'Amministrazione non controdeduce ai rilievi contenuti nel parere del 26 agosto 2010.

P.Q.M.




Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in
motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla




IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



MAG. 2010 12:16

191
20

23
Lavoro



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO IX

Roma,

Prot.N. 0045133
Rif.Prot. Entrata Nr. 0044166
Risposta a nota: n.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Roma</i>
19 MAG. 2010
Prot. n. <i>FHP</i>

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006, dell'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

E' stato esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predisposto in attuazione della normativa indicata in oggetto.

In via preliminare, si prende atto che il provvedimento risulta corredato dalla relazione illustrativa, nonché dalla relazione tecnica e dal piano operativo asseverati ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 296/2006 da parte del competente Ufficio centrale di bilancio con nota n. 9299 del 14 maggio 2010.

Si fa presente che lo schema di regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma-4 bis, della legge n. 400/1988, provvede in linea generale ad attuare le misure indicate dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché gli interventi di riorganizzazione previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006.

Con riferimento alla misura di cui al comma 3 dell'articolo 74 del citato decreto legge n. 112/2008, inteso alla revisione della rete periferica, si prende atto dell'avvenuta soppressione di 17 sedi provinciali su 91 e una riduzione di complessivi 65 posti di funzione di livello dirigenziale non generale sul territorio. Tuttavia, anche in considerazione del quadro normativo di riferimento (L. 247/2007, L. 172/2009), che impone, tra l'altro, una revisione dei modelli organizzativi adottati per lo svolgimento delle funzioni in materia previdenziale da parte del Ministero e degli enti preposti, l'amministrazione potrà procedere alla riduzione della rete provinciale nel quadro delle ulteriori misure di razionalizzazione richieste dalle normative richiamate.

Relativamente al testo del provvedimento si comunicano le seguenti considerazioni.

Nell'articolato risulta analiticamente indicato il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale, come ripartiti nell'ambito delle strutture di livello dirigenziale generale. In proposito, si rammenta che l'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al fine di rendere più flessibile il sistema delle fonti in materia di organizzazione dei Ministeri, ha modificato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuendo allo strumento normativo di natura non regolamentare la potestà di procedere, oltre che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, anche alla "*distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale*". Pertanto, ferma restando nel testo del provvedimento l'indicazione del numero complessivo degli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché di quelli facenti capo alle strutture periferiche e agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, si ravvisa l'opportunità di espungere dal testo, in linea con la normativa richiamata, le indicazioni numeriche riferite alla distribuzione degli uffici nell'ambito delle singole strutture dirigenziali di livello dirigenziale generale, demandando tale incombenza al decreto ministeriale di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame. Conseguentemente, il citato articolo 16, comma 1, va integrato con tale previsione.

Con riferimento alle singole disposizioni, si fa presente quanto segue.

Articolo 14, comma 7. Si rileva l'opportunità di aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti "*di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo*".

Articolo 15. Il comma 2 va sostituito con il seguente: "*2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e*

W

l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle Aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali".

L'attuale comma 2 va modificato come segue: "3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione".

Articolo 16, comma 2. Con riferimento alla disposizione in esame andrebbe chiarito se il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprenda anche quelli da assegnare all'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 150/2009.

Articolo 17, comma 2, lett. b). La disposizione prevede l'abrogazione del d.P.C.M. 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale. Al riguardo, trattandosi di un provvedimento meramente ricognitivo, non si ravvisa la necessità di procedere all'abrogazione del medesimo.

In ordine alla Tabella A, concernente la nuova dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rileva la necessità che venga indicato in nota che il contingente dei dirigenti di prima fascia comprende anche la posizione di livello dirigenziale generale riferita all'Organismo indipendente di valutazione. Analoga annotazione dovrà riguardare anche il contingente di personale di livello dirigenziale non generale addetto agli uffici della diretta collaborazione.

M

Il Ragioniere generale dello Stato

Carro

JRGS Cislatini
 09/05/2010
 Copia Verbale
 Debatini



Il Capo Ufficio Legislativo
 del Ministero per la Pubblica Amministrazione
 e l'Innovazione

Prot: 317/10/UL/P-39.02

Roma, 11.9 MAG. 2010

Al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Ufficio Legislativo

Rif. Nota Min. Lavoro n.04/UL/0002971/L del 13.5.2010

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

Facendo seguito alla nota in riferimento concernente l'oggetto, si rappresentano le osservazioni di questa Amministrazione, all'accoglimento delle quali rimane subordinato il concerto del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

Alle Premesse dello schema di regolamento:

Sarebbe opportuno richiamare il DPCM 5 ottobre 2005 con il quale, da ultimo, sono state rideterminate le dotazioni organiche.

All'Art. 2:

Proposta di riformulazione: *Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento.*

Si suggerisce di indicare in conclusione dell'art. 2, al fine di una immediata comprensione dell'organizzazione ministeriale, che l'organizzazione del Ministero prevede anche una rete territoriale, disciplinata dal Capo II del decreto.

Al Capo III:

Non è inserita l'indicazione "Capo III", riguardante le Disposizioni in materia di organizzazione e di personale Artt. 15 e 16.

All'Art. 17:

Sarebbe necessario eliminare il riferimento a "leggi". Essendo lo strumento normativo utilizzato un atto amministrativo (DPR), questo non è idoneo modificare una legge. L'indicazione, peraltro, risulta già prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 172/2009.

Alla Tabella allegata contenente la dotazione organica:

Sarebbe opportuno togliere la colonna relativa al precedente organico. La dimostrazione della riduzione è data dalle relazioni tecniche istruttorie.

Il Capo Ufficio Legislativo
 Cons. Riccardo Rosetti



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 20/05/2010
 Prot. 11 / II / 0001385

MODULARIO
P. C. M. 73



P. C. M.

1716/1
MOD. 111

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CENTRO MESSAGGI
002571 17.06.10
PARTENZA

Roma 17 GIU. 2010

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4462

N. 10.368/3005

Proposta al Foglio del

N. 2

e, p.c.

Al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'Economia e delle
finanze
- Ufficio legislativo economia
- Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

All'Ufficio legislativo del
Ministro per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione

All'Ufficio legislativo del
Ministro per le Riforme per il
federalismo

FAX URGENTE

OGGETTO: Schema di d.P.R. :Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si fa riferimento alla riformulazione dello schema di regolamento in oggetto trasmesso in data 11 giugno 2010.

Al riguardo, si rappresentano le perplessità in merito al fatto che il provvedimento *de quo* non tenga conto della disposizione introdotta dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la trasformazione dei posti in posizione di fuori ruolo istituzionale corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali soppressi, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


La norma primaria sopravvenuta all'approvazione - in esame preliminare e salvo intese - dello schema di regolamento in titolo da parte del Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2010, inciderebbe direttamente ed in via immediata sull'organizzazione del Ministero. Si renderebbe, pertanto, necessario apportare le conseguenti modifiche sulla **Tabella A** - che costituisce parte integrante del provvedimento regolamentare - individuando al contempo le strutture di livello generale ove allocare i posti di livello dirigenziale generale di cui è prevista la trasformazione per opera della norma richiamata.

Similmente, sarebbe necessario prevedere una modifica all'articolo 3, comma 1, lett. g) dello schema, in relazione alle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto Affari Sociali (IAS) esercitate dal Segretario generale per effetto dell'intervenuta soppressione dell'ente e del relativo trasferimento di funzioni all'ISFOL disposti dal comma 15, dell'articolo 7, del decreto - legge n.78/2010.

P. C. M.

Si dà comunque atto di quanto precisato da codesto Ministero con la nota 16 giugno u.s. e dell'intento di tener conto delle modifiche derivanti dall'applicazione di norme primarie in sede di redazione del testo definitivo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Pct. 54/355/SS4/RIS
del 14/05/10




Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale
Divisione II

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione pubblica – UPPA
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 - Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

Oggetto: Trasmissione dell'asseverazione dell'Ufficio centrale del Bilancio presso questo Ministero dello schema di D.P.R. recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si trasmette, per conoscenza, la nota 9299 del 14 maggio 2010 dell'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero che assevera la regolarità di computo delle riduzioni annue di spesa indicate nella relazione tecnica corredata allo schema di D.P.R. in oggetto e la coerenza del piano operativo ivi presentato.

per IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Francesco Verbaro


PROT. SG/354/SSG/RIS

14.05.10



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESSO

L'EX MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO I

Roma, 14 MAG. 2010

Prot. Nr. 9299
Rif. Prot. Entrata Nr. 9260
Allegati:
Risposta a Nota del:

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Segretariato Generale
via Veneto, 56
00187 R O M A

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante l'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché per gli effetti dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si rappresenta quanto segue.


In relazione al citato articolo 1, comma 407, della legge n. 296/2006, è stata esaminata la relazione tecnica, fornita da codesto Ministero in ordine allo schema di D.P.R. recante la nuova organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale vengono evidenziate le riduzioni di spesa ad esso conseguente.


In particolare per quanto richiesto dalla lettera a) della norma citata, si evidenzia che le riduzioni annue di spesa previste, complessivamente di euro 81.140.085,48, risultano regolarmente calcolate come segue:

- per la rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale euro 74.189.191,88;
- per la rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia euro 613.359,60;
- per la rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia euro 6.337.556,91.

In relazione, infine, a quanto richiesto dalla lettera b) della norma, si evidenzia che il piano operativo presentato da codesto Dicastero ha fissato obiettivi che si ritengono coerenti con la riorganizzazione in parola e che le azioni da esso previste potranno consentire la sua realizzazione nei tempi e nei termini predeterminati.

Il Direttore Generale



MODULARIO
P. G. M. 194

P

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il comma 8 il quale ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, concernente i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite, tra l'altro, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del citato decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, recante la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi del citato decreto-legge;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", che ha previsto il trasferimento al Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché delle relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, recante il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2007, n. 125, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;

Tenuto conto che nelle more dell’emanazione dei regolamenti di organizzazione dei nuovi assetti ministeriali hanno continuato a coesistere le strutture previgenti dei Ministeri ai sensi dell’articolo 1, comma 20, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha fatto salvi i provvedimenti organizzativi vigenti e, pertanto, non è stato possibile procedere all’individuazione di funzioni di supporto o di piattaforme logistiche in comune tra i settori corrispondenti dei Ministeri accorpati (gestione risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità);

Ritenuto, comunque, di procedere, in attuazione al dettato normativo di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge 13 novembre 2009, n. 172, all’individuazione del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino;

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

DECRETA

Art. 1

1. A seguito del trasferimento delle strutture ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il personale di ruolo in servizio alla data del 13 dicembre 2009 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 1 e 2.

Art. 2

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale ed alle aree funzionali in servizio presso gli uffici strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 3 e 4.

Art. 3

1. Il contingente degli Uffici di diretta collaborazione è così ripartito:
- a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297: cento unità di personale, tra i quali sono ricompresi incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore ad otto, e collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti; venti unità di personale e quattro dirigenti di seconda fascia assegnati al Servizio di Controllo Interno; un dirigente di prima fascia per le attività di controllo interno; otto unità di personale per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato;
 - b) al Ministero della salute, ai sensi del vigente decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208: cento unità di personale, tra i quali sono ricompresi incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci di cui uno di prima fascia, e collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dodici; venti unità di personale di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia assegnati al Servizio di Controllo Interno; otto unità di personale per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato .

2. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale ed alle aree funzionali in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute alla data del 13 dicembre 2009 è individuato rispettivamente secondo le allegate Tabelle 5 e 6.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

7 GIU. 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nikola Pisanò

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Signature]

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 21 OTT. 2010

Reg. n. 1 Fog. n. 133

~~PRESIDENTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI~~
~~SECRETARIATO GENERALE~~
~~UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA~~

VISTO E ANNOTATO AL N. 3141

Roma, 27/03/2010

SE. REVISORE

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]



N. Pisanò

Tabella 1

Personale di ruolo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali presente in servizio alla data del 13.12.2009*

Denominazione qualifica	Dotazione organica (D.P.C.M. 05/10/2005)	Presenti di ruolo	Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art.19, c.5bis e c. 6 del D.Lgs.n.165/2001
Dirigenti I fascia	15**	8	3
Dirigenti II fascia	262	127	23
Terza Area – Fascia 5 (ex Posizione economica C3 super)		267	
Terza Area – Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	1000	329	
Terza Area – Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	3415	2969	
Terza Area – Fascia 2 (ex Posizione economica C1 super)		1	
Terza Area – Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	2500	1071	
Seconda Area – Fascia 4 (ex Posizione economica B3 super)		802	
Seconda Area – Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	2120	795	
Seconda Area – Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	1130	898	
Seconda Area – Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	550	479	
Prima Area – Fascia 2 (ex Posizione economica A1 super)		20	
Prima Area – Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	150	35	
Totale	11142	7801	26

*Oltre al personale di ruolo, alla data del 13.12.2009 risultano in servizio, in posizione di comando, altre 11 unità di personale, appartenenti alle aree funzionali.

** Oltre tale contingente, vanno considerate ulteriori 14 unità, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Tabella 2			
Personale di ruolo del Ministero della Salute presente in servizio alla data del 13.12.2009*			
Denominazione qualifica	Dotazione Organica D.P.C.M. 10/01/2007	Presenti di ruolo	Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art. 19 c.5 bis e c.6 del D.lgs. n.165/2001
Dirigenti di I Fascia	19	15	2
Dirigenti di II Fascia	205	129	21
Dirigenti delle Professionalità Sanitarie	318	283	
Terza Area - Fascia 5 (ex Posizione economica C3-Super)		3	
Terza Area - Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	156	102	
Terza Area - Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	446	291	
Terza Area - Fascia 2 (ex Posizione economica C1 Super)		5	
Terza Area - Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	258	209	
Seconda Area - Fascia 4 (ex Posizione economica B3 Super)		7	
Seconda Area Funzionale - Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	675	545	
Seconda Area - Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	288	260	
Seconda Area - Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	144	116	
Prima Area - Fascia 2 (ex Posizione economica A1 Super)		5	
Prima Area - Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	11	2	
Totale	2520	1972	23

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO AL 13 DICEMBRE 2009

Dirigenti delle professionalità sanitarie	179
Area Funzionale B ex Posizione economica B2 - Area Seconda F2	69

* oltre al personale di ruolo, alla data del 13.12.2009 risultano in servizio, in posizione di comando, 23 unità di dirigenti delle professionalità sanitarie e 77 unità di personale appartenenti alle aree funzionali.



Tabella 3

Personale degli uffici strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in servizio al 13.12.2009						
	Direzione Generale della comunicazione	Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione	Direzione Generale delle risorse umane e affari generali			
	Personale di ruolo	Personale comandato da altre am.m.ni	Personale di ruolo	Personale comandato da altre am.m.ni	Personale di ruolo	Personale comandato da altre am.m.ni
Dirigenti I fascia	1		1		1	
Dirigenti II fascia	1		1		8	
Dirigenti esterni con incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis e c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001	1		1		3	
Area funzionali e fasce retributive						
Terza Area - Fascia 7						
Terza Area - Fascia 6						
Terza Area - Fascia 5			2		9	
Terza Area - Fascia 4	1		1		9	
Terza Area - Fascia 3	7		5		61	
Terza Area - Fascia 2			10			
Terza Area - Fascia 1	1				14	
Totale Terza Area	9		18		93	0
Seconda Area - Fascia 6						
Seconda Area - Fascia 5						
Seconda Area - Fascia 4	1		5		64	
Seconda Area - Fascia 3	2		3		35	1
Seconda Area - Fascia 2			3		47	
Seconda Area - Fascia 1			2		82	
Totale Seconda Area	3		13		228	1
Prima Area - Fascia 3						
Prima Area - Fascia 2						
Prima Area - Fascia 1						
Totale Prima Area	0		0		17	0
Totale Aree funzionali	12	1	31	0	340	1

Tabella 4

Personale degli uffici strumentali del Ministero della Salute presente in servizio al 13.12.2009*						
	Direzione Generale comunicazione e relazioni istituzionali	Direzione Generale sistema informativo	Direzione Generale personale, organizzazione e bilancio			
Dirigenti I fascia	1	1	1			
Dirigenti II fascia	2	5	7			
Dirigenti delle professionalità sanitarie	3	0	2			
Dirigenti esterni con incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis e c. 6 del D.Lgs. n. 166/2001	3	1	3			
Area funzionali e fasce retributive	Personale di ruolo	Personale comandato da altre amm.ni	Personale di ruolo	Personale comandato da altre amm.ni	Personale di ruolo	Personale comandato da altre amm.ni
Terza Area - Fascia 7						
Terza Area - Fascia 6						
Terza Area - Fascia 5	1	1				
Terza Area - Fascia 4	2	10	9			
Terza Area - Fascia 3	6	7	36			
Terza Area - Fascia 2						
Terza Area - Fascia 1	9	7	25			
Totale Terza Area	18	24	70	0	4	
Seconda Area - Fascia 6						
Seconda Area - Fascia 5						
Seconda Area - Fascia 4						
Seconda Area - Fascia 3	6	5	73	1		
Seconda Area - Fascia 2	5	5	43	4		
Seconda Area - Fascia 1	1	1	32	3		
Totale Seconda Area	12	11	149	0	8	
Prima Area - Fascia 3						
Prima Area - Fascia 2						
Prima Area - Fascia 1						
Totale Prima Area	0	0	0	0	0	
Totale Aree funzionali	30	35	219	0	12	

*All'interno delle aree funzionali indicate vanno annoverate ulteriori 5 unità con incarico a tempo determinato, di cui 4 in servizio presso la D.G. personale, organizzazione e bilancio ed 1 presso la D.G. comunicazione e relazioni istituzionali.

Tabella 5

Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali presente in servizio alla data del 13.12.2009

Denominazione qualifica	Presenti in servizio	Dirigenti esterni in servizio con incarico ai sensi dell'art.19, c.5bis e c. 6 del D.Lgs.n.165/2001
Dirigenti I fascia	1	
Dirigenti II fascia	4	1
Terza Area – Fascia 5 (ex Posizione economica C3 super)	3	
Terza Area – Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	6	
Terza Area – Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	28	
Terza Area – Fascia 2 (ex Posizione economica C1 super)	0	
Terza Area – Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	5	
Seconda Area – Fascia 4 (ex Posizione economica B3 super)	21	
Seconda Area – Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	23	
Seconda Area – Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	12	
Seconda Area – Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	5	
Prima Area – Fascia 2 (ex Posizione economica A1 super)	0	
Prima Area – Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	0	
Totale	108	1
TOTALE COMPLESSIVO PRESENTI		109

Tabella 6		
Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute presente in servizio alla data del 13.12.2009		
Denominazione qualifica	Presenti in servizio	Dirigenti esterni con incarico ai sensi dell'art. 19 c.5 bis e c.6 del D.lgs. n.165/2001
Dirigenti di I Fascia	0	
Dirigenti di II Fascia	6	4
Terza Area - Fascia 5 (ex Posizione economica C3-Super)	0	
Terza Area - Fascia 4 (ex Posizione economica C3)	5	
Terza Area - Fascia 3 (ex Posizione economica C2)	15	
Terza Area - Fascia 2 (ex Posizione economica C1 Super)	0	
Terza Area - Fascia 1 (ex Posizione economica C1)	10	
Seconda Area - Fascia 4 (ex Posizione economica B3 Super)	2	
Seconda Area Funzionale - Fascia 3 (ex Posizione economica B3)	29	
Seconda Area - Fascia 2 (ex Posizione economica B2)	20	
Seconda Area - Fascia 1 (ex Posizione economica B1)	13	
Prima Area - Fascia 2 (ex Posizione economica A1 Super)	1	
Prima Area - Fascia 1 (ex Posizione economica A1)	0	
Totale	100	4

TOTALE COMPLESSIVO PRESENTI	104
------------------------------------	------------



Partenza - Roma, 03/05/2010
Prot. 12711/0028867/07.10.01

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale delle Risorse umane
e Affari generali
Divisione II - Relazioni sindacali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
tel. 06/46832434 - Fax 06/42010194
RisorseUmaneDiv02@lavoro.gov.it

Cod. 886

Alla **C.G.I.L. - F.P.**
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA
Al dr. Orazio PARISI

Alla **C.I.S.L. - F.P.**
Via Lancisi, 25
00161 ROMA
Al dr. Giulio Ernesto Bertoni

Alla **U.I.L. P.A. Coord. Dirig. Minist.**
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA
Al dr. Giancarlo De Vecchi
Al dr. Vincenzo MAZZEO

Alla **UNSA/CONFSAL**
Viale degli Studenti, 89/A
73100 LECCE
Al dr. Ferruccio GRANDE

Alla **DIRSTAT**
Via Ezio, 12
00192 ROMA
Al dr. Giuseppe De Cicco

Alla **CIDA - UNADIS**
Via Nazionale 75
00184 ROMA
Al dr. Pasquale Michienzi
michienzi@tin.it

OGGETTO: convocazione.

Codeste OO.SS. sono invitate a partecipare all'incontro sullo schema di D.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi ai sensi dell'art.1 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n.121, nonché dell'art. 1, comma 8 delle Legge 13 novembre 2009, n.172.

L'incontro, in vista del quale sarà inoltrata la relativa documentazione, si terrà il 7 maggio p.v. alle ore 11.30 presso la sede di Via Flavia, 6, - Salone D'Antona.

Si richiede di comunicare preventivamente i nominativi dei dirigenti sindacali che parteciperanno alla riunione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa **Concetta FERRARI**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale delle Risorse umane
e Affari generali
Divisione II - Relazioni sindacali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
tel 06.46832434 - fax 06.42010194
RisorsaUmana.Div02@lavoro.gov.it

CdG. 886



Partenza - Roma, 03/05/2010
Prot. 12 / II / 0028891 / 07.10.01

Alla FP CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Alla FPS CISL
Via G.M. Lancisi, 25
00161 ROMA

Alla UIL PA
Via Emilio Lepido, 46
00187 ROMA

Alla UNSA/CONFSAL
Viale degli Studenti, 89a
73100 LECCE

Alla R.D.B. P.I.
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA

Alla FLP
Via Piave, 61
00187 ROMA

OGGETTO: Convocazione.

Codeste OO.SS. sono invitate a partecipare all'incontro sullo schema di D.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi ai sensi dell'art.1 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n.121, nonché dell'art. 1, comma 8 delle Legge 13 novembre 2009, n.172.

L'incontro, in vista del quale sarà inoltrata la relativa documentazione, si terrà il 7 maggio p.v. alle ore 11.30 presso la sede di Via Flavia, 6, - Salone D'Antona.

Si richiede di comunicare preventivamente i nominativi dei dirigenti sindacali che parteciperanno alla riunione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Concetta FERRARI



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*Direzione generale delle Risorse umane
e Affari generali*

Divisione II - Relazioni sindacali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
tel. 06.46832434 - fax 06.42010194
RisorseUmaneDiv02@lavoro.gov.it

C.d.G. 886



Partenza - Roma, 05/05/2010
Prot. 12 / II / 0029340 / 07.10.01

Alla FP CGIL
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Alla FPS CISL
Via G.M. Lancisi, 25
00161 ROMA

Alla UIL PA
Via Emilio Lepido, 46
00187 ROMA

Alla UNSA CONFSAL
Viale degli Studenti, 89a
73100 LECCE

Alla R.D.B. P.I.
Via dell'Aeroporto, 129
00175 - ROMA

Alla FLP
Via Piave, 61
00187 ROMA

OGGETTO: seguito convocazione n. 28891/2010.

Si fa riferimento alla richiesta, pervenuta in data odierna da parte di talune OO.SS., per lo spostamento dell'incontro di presentazione dello schema di D.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n.121, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 13 novembre 2009, n. 172.

Al riguardo, si comunica che, a seguito della predetta richiesta, la riunione sullo schema di DPR, in precedenza fissata per il 7 maggio c.a. è spostata all'11 maggio 2010 ore 12, presso la sede ministeriale di Via Flavia, 6 - Salone D'Antona.

Si richiedono i nominativi dei dirigenti sindacali che parteciperanno ai lavori e si comunica che la documentazione sarà inoltrata in tempo utile.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Concetta FERRARI



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale delle Risorse umane
e Affari generali
Divisione II - Relazioni sindacali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
tel. 06/46832434 - Fax 06/42010194
RisorseUmane.Div02@lavoro.gov.it

Ed. G. 886

OGGETTO: seguito convocazione n. 28867/2010.

Si fa riferimento alla richiesta, pervenuta in data odierna da parte di talune OO.SS., per lo spostamento dell'incontro di presentazione dello schema di D.P.R. recante il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n.121, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 13 novembre 2009, n. 172.

Al riguardo, si comunica che, a seguito della predetta richiesta, la riunione sullo schema di DPR, in precedenza fissata per il 7 maggio c.a. è spostata all'11 maggio 2010 ore 12, presso la sede ministeriale di Via Flavia, 6 - Salone D'Antona.

Si richiedono i nominativi dei dirigenti sindacali che parteciperanno ai lavori e si comunica che la documentazione sarà inoltrata in tempo utile.

Cordiali saluti.

Alla **FP C.G.I.L.**
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA
c.a. dr. **Orazio PARISI**

Alla **FPS C.I.S.L.**
Via Lancisi, 25
00161 ROMA
c.a. dr. **Giulio Ernesto BERTONI**

Alla **U.I.L. P.A. Coord. Dirig. Minist.**
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA
c.a. dr. **Giancarlo DE VECCHI**
e dr. **Vincenzo MAZZEO**

Alla **UNSA/CONFSAL**
Viale degli Studenti, 89/A
73100 LECCE
c.a. dr. **Ferruccio GRANDE**

Alla **DIRSTAT**
Via Ezio, 12
00192 ROMA
c.a. dr. **Giuseppe DE CICCO**

Alla **CIDA - UNADIS**
Via Nazionale 75
00184 ROMA
c.a. dr. **Pasquale MICHIZENI**

IL DIRETTORE GENERALE
dr. ssa *Concetta* **FERRARI**